



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 147

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 aprile 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteria	» 19
4 ^a - Difesa	» 24
5 ^a - Bilancio	» 31
6 ^a - Finanze e tesoro	» 36
7 ^a - Istruzione	» 42
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 57
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 60
11 ^a - Lavoro	» 70
12 ^a - Igiene e sanità	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 76

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 81
-----------------------------------------------------------	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--------------------------------------------	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 84
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 94
Per la sicurezza della Repubblica	» 114
Per l'infanzia	» 116

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 124
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 127

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 133
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 136
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 137

CONVOCAZIONI	Pag. 138
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 21 aprile 2009

29ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

LI GOTTI

indi del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

MATERIE DI COMPETENZA

Su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore SARRO (*PdL*) facendo presente che la vicenda in esame trae origine da un atto di citazione del deputato Oliviero Diliberto nei confronti del senatore Castelli, presentato il 13 aprile 2004 e riferito alle dichiarazioni del senatore rese, il 18 marzo 2004, nella trasmissione televisiva Rai «Telecamere». La registrazione in questione venne mandata in onda su Rai Tre, come da programma, il 21 marzo successivo alle ore 12, e replicata in pari data alle ore 24. Il tema della trasmissione verteva sulla lotta al terrorismo e sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e vi partecipavano, oltre all'onorevole Diliberto e al senatore Castelli, anche il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Gaetano Pecorella, ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Edmondo Bruti Liberati.

L'atto di citazione del deputato Diliberto richiedeva un risarcimento di 5 milioni di euro per affermazioni rese nei suoi confronti dal senatore Castelli nel corso della ricordata trasmissione, giudicate di «sempre crescente idoneità lesiva» in quanto tali da ledere la reputazione, personale e politica, dell'attore. Il relativo procedimento venne incardinato davanti al Tribunale civile di Roma.

In data 30 giugno 2004, su richiesta del senatore Castelli, il Senato approvò – su conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (si veda la relazione della Giunta contenuta nel doc *IV-quater* n. 22 della XIV legislatura) – una delibera di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione riguardante le sopra riferite dichiarazioni dello stesso senatore Castelli.

In merito alle contestate dichiarazioni dell'allora Ministro della giustizia venne successivamente instaurato un procedimento penale. Originariamente tale procedimento fu incardinato presso il tribunale dei ministri di Roma che però, con ordinanza del 13 dicembre 2004, dichiarò la propria incompetenza ritenendo che i fatti contestati al senatore Castelli non configurassero un'ipotesi di reato ministeriale ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Trasmessi quindi gli atti all'autorità giudiziaria ordinariamente competente, la stessa attivava la procedura prevista dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 (si veda il Doc *IV-ter* n. 10 della XIV legislatura) Nella seduta del 18 maggio 2005 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato concludeva però nel senso del non luogo a deliberare sulla richiesta dell'autorità giudiziaria in quanto i fatti oggetto del procedimento penale dovevano già ritenersi coperti dalla dichiarazione di insindacabilità adottata in 30 giugno 2004 con riferimento al procedimento civile avente ad oggetto la medesima vicenda. Nei confronti di tale dichiarazione di insindacabilità l'autorità giudiziaria ordinaria competente per il procedimento penale sollevava quindi conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale che si pronunciava, annullando la deliberazione di insindacabilità del Senato, con la sentenza n. 304 del 10 luglio 2007.

Il senatore Castelli, con lettera del 30 ottobre 2008 indirizzata alla Presidenza del Senato e trasmessa alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il successivo 12 novembre, ha chiesto che la vicenda venga riesaminata alla luce dell'articolo 96 della Costituzione ritenendo che le dichiarazioni a Lui contestate nel citato procedimento penale sarebbero connesse con la sua attività di Ministro della giustizia *pro tempore* e rientrerebbero quindi nell'ambito di applicazione del citato articolo 96. La lettera afferma che «*in realtà la decisione del Tribunale dei Ministri appare erronea ed ha impedito al Senato di valutare la contestazione in relazione all'art. 96 della Costituzione. Tale situazione non è stata in alcun modo presa in esame né dal Senato né dalla Corte Costituzionale nella sopra citate decisioni*». Il senatore ricorda che, durante la trasmissione televisiva in cui fece le dichiarazioni oggetto del giudizio, subì da parte dell'onorevole Diliberto attacchi aventi ad oggetto la sua funzione di Ministro della giustizia e la riforma da Lui proposta in materia, nonché la sua funzione di Ministro della Repubblica con l'accusa di aver compiuto durante una manifestazione atti non compatibili con la stessa. Afferma il senatore che solo in risposta a questa accusa inerente le sue funzioni ministeriali rispose con le frasi in questione che sono comunque da ritenere strettamente connesse con l'attività di ministro. Il senatore Castelli conclude la sua lettera sostenendo come, nel caso di specie, la condotta a

lui contestata sia senz'altro da ritenersi correlata allo svolgimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, consistente nel difendere, anche con toni forti, una riforma della giustizia che il governo aveva presentato e fatto approvare e che riteneva di assoluta rilevanza per la vita del Paese.

In ordine alla vicenda in esame, il relatore ritiene innanzitutto opportuno richiamare l'attenzione su un'anomalia di ordine procedurale le cui implicazioni devono essere attentamente valutate dalla Giunta. In particolare, fa presente che la Giunta è in questo momento in possesso di una copia del provvedimento con cui il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza nel ricordato procedimento riguardante il senatore Castelli, in quanto copia di tale provvedimento è stata richiesta dal Presidente del Senato su istanza del Presidente della Giunta in data 9 gennaio 2009 e trasmessa alla Giunta il 30 gennaio successivo. Anteriormente a tale data il Senato non aveva avuto alcuna notizia del predetto provvedimento e ciò in aperta violazione di quanto desumibile dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 e dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 dello stesso anno, disposizioni che stabiliscono che il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione dell'avvenuta archiviazione del procedimento riguardante un reato ministeriale al Presidente della Camera competente e ricomprendono tra le ipotesi di archiviazione anche quella in cui il Collegio per i reati ministeriali ritiene che il fatto contestato non integri un'ipotesi di reato ministeriale.

Un altro aspetto che il relatore ritiene necessario evidenziare è poi rappresentato da alcune considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 304 del 2007. In proposito, il relatore ritiene significativo l'aver la Corte affermato, proprio con riferimento alla fattispecie qui considerata, che *«la coincidenza, nella stessa persona, della posizione di parlamentare e di ministro non giustifica in alcun modo l'applicazione estensiva al ministro della garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, propria del parlamentare, quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di governo»*.

Intervengono quindi il senatore LUSI (PD), il Presidente LI GOTTI (IdV), i senatori MAZZATORTA (LNP), SARO (PdL) e ORSI (PdL), nuovamente il relatore SARRO e, infine il Presidente FOLLINI.

La seduta termina alle ore 15,25

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 21 aprile 2009

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore AZZOLLINI (*PdL*), relatore alle Commissioni riunite, riferisce sul disegno di legge in esame, specificando in premessa che nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il progetto di legge non ha perso l'impostazione definitiva in prima lettura dal Senato e che quindi le linee portanti del disegno di legge sono state confermate anche dall'altro ramo del Parlamento.

Nell'illustrare le principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, segnala la previsione dell'articolo 2 di corredare ciascuno schema di decreto delegato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti su ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica. È stato inoltre stabilito che il primo decreto legislativo debba avere ad oggetto i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e che un altro decreto legislativo sia adottato, sempre entro 12 mesi dall'entrata in vigore della

legge, per determinare i costi e i fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.

Passando alla disamina dei principi e i criteri direttivi generali cui dovranno conformarsi i decreti legislativi, segnala l'introduzione di meccanismi di premialità a favore delle istituzioni coinvolte nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Inoltre, viene meglio evidenziata la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali.

Nuovi principi di delega prevedono la fissazione dei termini entro i quali regioni ed enti locali comunicano i propri bilanci preventivi e consuntivi stabilendosi eventuali sanzioni in caso di inadempienza e dei termini per la redazione dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali.

Le principali modifiche adottate all'articolo 3 riguardano la nomina del Presidente della Commissione bicamerale *ad hoc*, che sarà scelto dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i componenti della stessa.

Relativamente all'articolo 5, il relatore segnala che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica mette a disposizione delle Camere, dei consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

All'articolo 7, concernente i principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, si specifica che è la compartecipazione al gettito dell'IVA a finanziare prioritariamente le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni esclusive e concorrenti delle regioni, nonché le spese relative a materia di competenza esclusiva dello Stato ma per le quali le regioni esercitano competenze amministrative. Sul punto, sottolinea l'eliminazione della riserva di aliquota sull'Irpef dal novero dei tributi delle Regioni finalizzati al finanziamento delle funzioni essenziali.

All'articolo 8, relativo ai principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento, viene previsto che le spese riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera m) sono costituite, oltre che dalle spese per la sanità e per l'assistenza, altresì da quelle per l'istruzione destinate allo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti; sono stati così soppressi i riferimenti alle spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio. Le spese connesse ai livelli essenziali delle prestazioni sono finanziate, tra l'altro, con il gettito di tributi propri derivati e con l'addizionale regionale all'IRPEF.

All'articolo 9, afferente ai principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni, con le modifiche apportate viene assicurata la copertura del differenziale positivo tra i dati di previsione e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, alla Regione utilizzata come parametro per determinare il livello delle ali-

quote dei tributi che garantisca l'integrale finanziamento delle spese per i LEP delle prestazioni. È stabilito altresì che nel caso in cui il gettito dei tributi sia superiore al dato previsionale il differenziale è acquisito al bilancio dello Stato.

Passando alla finanza degli enti locali, il relatore specifica che all'articolo 11 sono stati esclusi dalla soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese fondamentali e non fondamentali, oltre agli stanziamenti che contengono i fondi destinati alla perequazione, anche i contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Con le modifiche apportate all'articolo 12, per un verso si estende alle province virtuose l'impossibilità per la legge statale di imporre vincoli alle politiche di bilancio per ciò che concerne la spesa in conto capitale, ma dall'altro si limita la misura ai soli importi di conto capitale resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

In riferimento all'articolo 13, l'oratore sottolinea che il fondo perequativo dello Stato, destinato a finanziare i fondi perequativi regionali per gli enti locali, viene ancorato alle risorse provenienti dalla fiscalità generale. Inoltre, l'intervento del fondo perequativo per il finanziamento delle spese non fondamentali è previsto per tutti gli enti locali, comprese le città metropolitane.

L'articolo 14 riserva alle future leggi di attuazione delle condizioni particolari di autonomia che saranno riconosciute ad una o più regioni in forza del comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, la disciplina delle corrispettive forme e condizioni particolari di finanziamento che si renderanno necessarie.

Per quanto riguarda le città metropolitane, l'articolo 15 prevede che uno specifico decreto legislativo dovrà assicurarne il finanziamento delle relative funzioni mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite.

All'articolo 16, attinente agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, tra i principi e criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti delegati sono stati inseriti tra l'altro la specificazione che i fondi in cui confluiscono i contributi statali speciali e da attribuire ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, sono a destinazione vincolata e l'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale.

In merito al patto di convergenza, viene previsto che il Governo proponga anche norme dirette a delineare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali. Inoltre, con riferimento alla previsione per ciascun livello di governo territoriale di stabilire il ricorso al debito occorre evidenziare che dal testo originario è stato espunto il «livello» del ricorso al debito e sostituito con le «modalità» di ricorso al debito;

tale circostanza sembra ricondurre il vincolo all'indebitamento non più a dimensioni di carattere quantitativo ma alla disciplina delle modalità e degli strumenti attivabili ai fini del ricorso al debito.

All'articolo 20, in tema di principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni, è stata introdotta la previsione di una intesa con la Conferenza Stato-Regioni e la necessità di uno specifico piano di convergenza affinché lo Stato possa sostenere con meccanismi compensativi le situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni che si verifichino oltre il quinquennio di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard.

Inoltre, un comma aggiuntivo attribuisce alla legge statale la disciplina della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino ad una nuova determinazione si considerano tali quelli già fissati in base alla legislazione statale.

All'articolo 21 si garantisce ai comuni l'integrale sostituzione dei trasferimenti oggi percepiti, specificando che la somma del gettito derivante dalle nuove entrate dei comuni e delle province sia per il complesso delle stesse, corrispondente al valore dei trasferimenti che vengono soppressi in conseguenza dell'attuazione del nuovo sistema di finanziamento. Inoltre, si prevede che per la determinazione del fabbisogno standard, si debba tener conto dell'esigenza di riequilibrare le risorse in favore degli enti locali sottodotati rispetto a quelli sovradotati in termini di trasferimenti erariali.

In riferimento all'articolo 22, concernente la perequazione infrastrutturale, tra le strutture oggetto di ricognizione per gli interventi infrastrutturali la Camera dei deputati ha aggiunto quelle sanitarie, assistenziali e scolastiche e tra i criteri in base ai quali effettuare la ricognizione vengono aggiunti anche quelli della valutazione della rete viaria (in particolare quella del Mezzogiorno), del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo.

L'articolo 26, integralmente aggiunto dalla Camera dei deputati, concernente il contrasto dell'evasione fiscale, stabilisce che i decreti legislativi relativi al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni dovranno tra l'altro prevedere adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione nonché forme di diretta collaborazione volta a fornire dati utili per l'accertamento dei tributi. Sono previsti poi meccanismi di premialità per quegli enti che siano riusciti ad ottenere dei risultati positivi in termini di maggiore gettito nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

All'articolo 27, riguardante il coordinamento delle finanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, viene fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore per quanto riguarda l'eventuale assegnazione di ulteriori nuove funzioni.

In ultimo, la salvaguardia finanziaria complessiva dell'intervento contemplata all'articolo 28 esce rafforzata dal passaggio alla Camera dove è stato specificato, tra l'altro, che dal disegno di legge e da ciascuno dei de-

creti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore sottolinea poi positivamente la circostanza che, dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, il testo si è arricchito di ulteriori riferimenti alle esigenze delle aree sottoutilizzate del Paese. Innanzitutto, rileva che lo sviluppo delle aree sottoutilizzate è stato esplicitamente inserito tra le finalità del disegno di legge in esame, con una modifica all'articolo 1, comma 1. Inoltre, tra i principi contenuti all'articolo 2, cui si devono conformare i decreti legislativi, segnala l'individuazione di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate. Ed ancora all'articolo 16 è stato specificato che l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno di tali aree si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione. Infine, all'articolo 22 la Camera ha introdotto maggiori garanzie a favore del Mezzogiorno specificando che gli interventi da effettuare nella fase transitoria e finalizzati al recupero del deficit infrastrutturale sono riferiti alle sole aree sottoutilizzate.

In conclusione, ribadisce le positive valutazioni espresse, poiché in premessa, il testo in esame, sia pure arricchito di numerose precisazioni, conserva l'ispirazione di fondo sancite con l'approvazione in prima lettura.

Il presidente BALDASSARRI propone di fissare per le ore 13 di domani, mercoledì 22 aprile, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti alle parti del disegno di legge in titolo modificate dalla Camera dei deputati. In tale ipotesi, fatta salva la possibilità di svolgere la discussione generale nella seduta già previste per domani, le Commissioni potrebbero esaminare tutti gli eventuali emendamenti nella seduta notturna di domani.

Le Commissioni riunite convengono con tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 14,30 è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 aprile 2009

98^a Seduta*Presidenza del Presidente***VIZZINI***La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, anche in relazione all'esame del disegno di legge n. 1117-B (federalismo fiscale), si è convenuto di verificare la disponibilità del Ministro per la semplificazione normativa, eventualmente accompagnato da un rappresentante del Governo per il Ministero dell'interno, a riferire alla Commissione affari costituzionali in ordine alla prossima presentazione delle iniziative legislative in materia di Carta delle autonomie già preannunciate dal Governo.

L'Ufficio di Presidenza si è inoltre riservato di concordare in una prossima riunione il calendario delle iniziative da assumere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza e di fissare una data per l'audizione dei rappresentanti dei proponenti dei disegni di legge di iniziativa popolare nn. 2 e 3, in materia elettorale. Si è convenuto anche di invitare i Gruppi parlamentari a presentare con sollecitudine eventuali iniziative legislative in materia di *status* dei collaboratori dei parlamentari, da esaminare congiuntamente al disegno di legge n. 1355, d'iniziativa della senatrice Dorina Bianchi e di altri senatori, già assegnato alla Commissione.

Infine, si è convenuto che nella prima seduta utile inizierà la discussione del disegno di legge n. 1270 (Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia), in caso di trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE***(354) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana**

(Esame e rinvio)

Il relatore FAZZONE (*PdL*) si sofferma sulla diffusione della lingua italiana e sottolinea l'opportunità di politiche che agevolino il multilingui-

simo anche a fronte della tendenza alla globalizzazione. In particolare, ricorda la forza della lingua e della cultura italiane che si esprimono nell'arte, nella tradizione musicale e in fenomeni culturali come l'Umanesimo e il Rinascimento.

A suo avviso, è necessario migliorare anche la qualità del processo legislativo: infatti, molte disposizioni giuridiche presentano una formulazione nebulosa e contorta, trascurando l'esigenza di espressioni univoche, chiare ed esplicite. Né sfuggono al disorientamento linguistico le trasmissioni dei *media*, caratterizzate da un uso superficiale e talvolta distorto della lingua. La globalizzazione e l'innovazione informatica, al contrario, dovrebbero essere considerate occasioni per riaffermare il valore della lingua italiana, esaltando la cultura del Paese presente in varie zone del mondo.

Illustra quindi la proposta di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana per contrastare lo scadimento della lingua e la conseguente perdita di prestigio in ambito europeo e internazionale. Tra i compiti e le finalità del Consiglio ricorda la tutela, la valorizzazione e la diffusione della cultura italiana, in particolare l'indicazione di espressioni linguistiche semplici, iniziative volte a favorire un uso corretto della lingua italiana e l'italofonia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità, la proposizione di nuovi termini idonei a esprimere i fenomeni della società contemporanea, la promozione e lo sviluppo della lingua italiana all'estero nonché del suo uso ufficiale nelle istituzioni europee e internazionali, la valorizzazione dei dialetti, la promozione dell'insegnamento delle lingue straniere e il suggerimento di indicazioni utili alla conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali. Infine, ricorda la proposta di prevedere un parere vincolante del Consiglio superiore della lingua italiana per le attività della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

Conclude, auspicando che la Commissione istruzione esprima un parere approfondito sul disegno di legge in titolo, in modo da fornire utili elementi ai fini dell'esame in sede referente.

Il presidente VIZZINI sottolinea l'opportunità di attribuire al Consiglio superiore della lingua italiana il compito di presiedere ai rapporti della lingua italiana con le lingue minoritarie, con particolare riguardo alle doppie denominazioni nei luoghi in cui convivono gruppi linguistici diversi.

Il relatore FAZZONE (*PdL*) condivide tale esigenza e si riserva di presentare un apposito emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 aprile 2009

58^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***CENTARO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1440) *Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace*

(191) **COSSIGA.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare*

(214) **COSSIGA.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(390) **D'AMBROSIO ed altri.** – *Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità*

(394) **BENEDETTI VALENTINI.** – *Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(395) **BENEDETTI VALENTINI.** – *Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*

(509) **D'AMBROSIO ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(584) **LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva,*

e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(738) D'AMBROSIO ed altri. – *Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(839) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1274) CENTARO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati*

(1287) D'ALIA. – *Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale*

– e petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1440, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 394 e 395, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 584 e 738, con l'esame dei disegni di legge nn. 191, 214, 390, 509, 839, 1274 e 1287 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° aprile scorso.

Il relatore LONGO (*PdL*), dopo aver fatto rinvio al contenuto della relazione già svolta sul disegno di legge n. 584, riferisce sul disegno di legge n. 738, che propone numerose modifiche al codice di procedura penale, al fine di assicurare una più breve durata dei giudizi. Dà quindi analiticamente conto degli articoli di cui al Titolo I, relativi alle notificazioni, svolgendo talune considerazioni sull'articolo 9, con il quale si disciplinano le notificazioni nel caso in cui l'imputato risulti irreperibile. Si sofferma poi sugli articoli di cui al Titolo II, con i quali, da un lato, si apportano modifiche al codice di rito in materia di arresto e fermo di indiziato di delitto e, dall'altro, si introducono norme relative al giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del tribunale. Illustra quindi le disposizioni del Titolo III, in materia di incriminazioni, svolgendo considerazioni sui profili relativi alla competenza e ai casi di conflitto. Dà conto poi delle modifiche apportate al codice di procedura penale in materia di giudizio d'appello, ed in particolare sull'articolo 29 del disegno di legge in esame, relativo alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Procede poi ad illustrare gli articoli da 30 a 33, relativi al ricorso in cassazione, soffermandosi in particolare sul novellato articolo 616 del codice di rito, nel quale si prevedono, fra l'altro, sanzioni pecuniarie anche per i difensori nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso stesso.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 1287, il quale ha come oggetto la modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di notifiche. Al riguardo, sottolinea che il provvedimento, al fine di snellire e velocizzare i tempi di durata dei procedimenti penali, prevede, da un lato, la generalizzata possibilità di notificare gli atti attra-

verso il sistema della posta elettronica certificata e, dall'altro, l'ampliamento della sfera di responsabilizzazione dei difensori, introducendo un sistema di elezione di domicilio *ope legis* presso di loro dei clienti. Si sofferma, poi, sugli articoli 13 e 14, con i quali, da un lato, si prevede che il Ministero della giustizia dia impulso alla predisposizione di reti di posta elettronica certificata anche presso altre pubbliche amministrazioni utilizzando all'uopo il CNIPA e, dall'altro, si stabiliscono puntuali obblighi in materia di posta elettronica certificata in capo ai consigli dell'ordine forense.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 839, recante disposizioni in materia di revisione dei giudizi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, materia questa, peraltro, contemplata anche dal disegno di legge n. 1440. Al riguardo, si sofferma sulle norme sulla pubblicazione delle sentenze e sui limiti alla revisione dei processi.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 509, il quale interviene in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali. Al riguardo, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, con il quale si dispone l'abrogazione delle norme relative al giudizio abbreviato. Svolge poi ampie considerazioni sulle disposizioni del provvedimento volte a modificare l'istituto del patteggiamento, con particolare riguardo ai limiti oggettivi di applicazione e agli effetti della sentenza. Al riguardo, segnala come presupposto essenziale per il ricorso all'istituto del patteggiamento sia, ai sensi dell'articolo 444 del codice di rito come novellato, l'ammissione da parte dell'imputato dei fatti addebitati. Svolge poi considerazioni sulle ulteriori modifiche apportate dal disegno di legge alle norme del codice di rito relative all'udienza preliminare.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1274, il quale reca norme volte a dare attuazione al principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati, introducendo, fra l'altro, all'articolo 5, la ricusazione del pubblico ministero, istituto questo, fino ad oggi, mai contemplato dal nostro ordinamento.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 390, il quale prevede l'introduzione di un deposito cauzionale per il ricorso in cassazione delle parti private da devolvere allo Stato in caso di rigetto o inammissibilità.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 191, il cui unico articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica non possa essere chiamato a rendere testimonianza in nessuna sede processuale.

Dà poi conto del disegno di legge n. 214 con il quale si introduce il ricorso in cassazione anche nei confronti di sentenze assolutorie ai fini della correzione della motivazione, per l'espunzione da essa degli *obiter dicta*.

Rifacendosi poi alle relazioni già svolte dai senatori Delogu e Casson, dà brevemente conto del contenuto dei disegni di legge n. 394 e 395, con i quali si introducono, rispettivamente, disposizioni per la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati e norme per l'individuazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Conclude proponendo la congiunzione dei disegni di legge nn. 191, 214, 390, 394, 395, 509, 584, 738, 839, 1274, 1287 al disegno di legge n. 1440, d'iniziativa governativa, e alle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.

La Commissione conviene.

È dichiarata quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

– e petizione n. 487 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 1° aprile scorso.

La relatrice GALLONE (*PdL*) illustra uno schema di testo unificato, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario CALIENDO, i senatori CENTARO (*PdL*) e CASSON (*PD*), il PRESIDENTE propone di fissare per venerdì 29 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al suddetto testo unificato, assunto dalla Commissione quale testo base per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(71) LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici

(355) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(399) MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(1119) CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e

agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 71, 355 e 399, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1119 e 1283 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1119 e 1283, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 71, 355 e 399 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 novembre 2008.

Il presidente CENTARO (*PdL*), in sostituzione del relatore Mugnai, dà brevemente conto dei disegni di legge nn. 1119 e 1283, recanti anche essi disposizioni in materia di condominio degli edifici proponendone la congiunzione ai disegni di legge nn. 71, 355 e 399 già esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**TESTO UNIFICATO
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1211 E 1412**

«Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale»

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 317-bis del codice civile)

1. L'articolo 317-bis del codice civile è abrogato.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 aprile 2009

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1474) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

(22) *PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991*

(47) *PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

(106) *Helga THALER AUSSERHOFER. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

(381) *DELLA SETA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, richiamando anzitutto l'intervenuta ratifica, nel 1999, da parte dell'Italia, della Convenzione per la protezione delle Alpi. Essa reca il riconoscimento, tra Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera, dell'arco alpino come una vasta area unitaria posta in Europa che, per le sue particolari caratteristiche ambientali e culturali, richiede interventi pianificati e una protezione dell'ecosistema a carattere sovranazionale.

Sottolinea che la Convenzione tende alla salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, oltre che alla tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione tra i

Paesi aderenti nei settori della pianificazione territoriale, della difesa del suolo e della tutela del paesaggio, del turismo, dei trasporti, dell'energia e dei rifiuti.

Fa presente che per dare attuazione alla Convenzione delle Alpi è ora necessario ratificare i Protocolli attuativi già predisposti di comune accordo tra i Paesi firmatari.

Cita quindi nel dettaglio le finalità dei Protocolli da ratificare in materia di: protezione della natura e tutela del paesaggio; agricoltura di montagna; pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; foreste montane; energia; difesa del suolo; turismo; trasporti; composizione delle controversie.

Sottolinea che il disegno di legge governativo, n. 1474, reca le disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dei suddetti Protocolli. Hanno il medesimo contenuto anche i disegni di legge n. 22, d'iniziativa del senatore Peterlini, e n. 381, presentato dai senatori Della Seta ed altri. Le proposte legislative differiscono invece con riferimento alla clausola di quantificazione degli oneri e modalità di copertura finanziaria. In particolare, il disegno di legge d'iniziativa governativa, essendo stato presentato nel marzo del 2009, reca la copertura a partire dall'anno in corso.

Ricorda peraltro che le iniziative legislative in esame riproducono i disegni di legge presentati dal Governo, di ratifica ed esecuzione di tutti i Protocolli di attuazione della Convenzione, già nelle due passate legislature. Nella XIV legislatura l'*iter* del provvedimento non si era concluso e si erano registrati dissensi circa l'opportunità di autorizzare la ratifica del Protocollo sui trasporti. Detta circostanza è alla base della presentazione dei disegni di legge in esame n. 47, d'iniziativa del senatore Peterlini, e n. 106, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, di identico contenuto e recanti l'autorizzazione alla ratifica del solo citato Protocollo sui trasporti.

Osserva quindi che le Alpi rappresentano per il turismo un'autentica risorsa: l'Organizzazione Mondiale per il Turismo informa che questa vasta area accoglie ogni anno circa il 12 per cento del turismo mondiale. Inoltre le Alpi rappresentano anche uno dei più vasti patrimoni di diversità biologica in Europa, con numerose specie animali e vegetali. Ciò giustifica pienamente l'importanza di addivenire alla ratifica da parte italiana dei Protocolli.

Rileva quindi che la Convenzione sulla protezione delle Alpi del 1991 rappresenta uno strumento ancora vivo e attuale a condizione tuttavia che i Protocolli vedano una piena attuazione in tutti i Paesi firmatari. Ne sono prova le intense attività della Presidenza della Convenzione, che per i prossimi due anni sarà affidata alla Slovenia, e la produzione di studi importanti, come quello dello scorso anno sui trasporti e sulla mobilità nelle regioni alpine o come quello, adottato dalla Conferenza dei Ministri dei Paesi aderenti dello scorso marzo a Evian, sull'acqua.

Ritiene che le Alpi non siano solo una grande attrazione turistica e naturalistica. Esse hanno, infatti, un enorme valore anche sul piano climatico (il che ha anche un significato ulteriore alla luce dello svolgimento del vertice G8 dei Ministri dell'Ambiente ospitato a Siracusa in questi

giorni). In tal senso si spiega perché, ancora a Evian lo scorso 12 marzo, i Governi dei Paesi aderenti alla Convenzione abbiano adottato un «Piano d'azione sul cambiamento climatico nelle Alpi» che pone una serie di obiettivi su vari livelli, a partire da quelli delle fonti energetiche rinnovabili e della preservazione della biodiversità.

Ciò premesso, ritiene urgente che, dopo i tentativi delle due scorse legislature, il Parlamento arrivi ora ad una sollecita ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione alla Convenzione per la protezione delle Alpi, anche in virtù del risvolto, che è anche di carattere culturale, per cui le Alpi rappresentano una grande area che accomuna popolazioni appartenenti a nazioni diverse grazie all'affermazione di una vera e propria «cultura della montagna», che ha fatto prevalere i sentimenti dell'amicizia e della comprensione rispetto a quelli, pur presenti in un passato ancora recente, dell'incomprensione e della diffidenza reciproca.

Il presidente DINI sottolinea la rilevanza dei disegni di legge in esame per la tutela dell'ecosistema alpino. Richiama le difficoltà incontrate dagli analoghi disegni di legge presentati nelle passate legislature e auspica che al momento attuale possa individuarsi un consenso parlamentare in materia.

Fa peraltro presente che l'esteso arco alpino raccoglie, secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, una significativa quota del flusso turistico mondiale, tanto in termini di visitatori quanto di indotto, a livello economico.

Osserva infine che la proposta legislativa di iniziativa governativa, recante l'autorizzazione alla ratifica di tutti i Protocolli aggiuntivi, contiene altresì una precisa quantificazione degli oneri e delle modalità di copertura finanziaria degli stessi. Propone pertanto che il disegno di legge n. 1474 venga assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1440) Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione giustizia, per i profili di competenza.

Osserva innanzitutto che il disegno di legge si compone di 35 articoli, suddivisi in otto capi e che all'interno del capo III, recante norme in materia di impugnazione e di revisione della sentenza penale, l'articolo 9 introduce una nuova ipotesi di revisione, nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia condannato lo Stato italiano per violazione del diritto a un giusto processo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto dell'imputato a essere informato, nel più breve tempo, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, dell'accusa elevata contro di lui e dei relativi diritti di difesa).

Si sofferma quindi sull'articolo 12, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni del citato articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Di particolare interesse per la Commissione risulta poi il capo IV, che reca disposizioni in materia di assunzione a domicilio della testimonianza di cardinali. Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del disegno di legge sono state elaborate in applicazione dell'Accordo del febbraio 2008 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede. L'intesa ha reso possibile l'armonizzazione dei codici di procedura penale e civile italiani con l'articolo 21 della legge di esecuzione al Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929. Tale disposizione prevede che «tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue», tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e la Segreteria di Stato avevano istituito, nel 1999, una Commissione paritetica per individuare un accordo sul punto.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione occorre rendere omogenee, nell'ordinamento italiano, l'assunzione della testimonianza nel processo penale e in quello civile. Si è ritenuto che il diritto all'assunzione a domicilio della testimonianza possa essere accordato a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano. La Commissione ha stabilito che, una volta concordata un'interpretazione dell'articolo 21 dei Patti Lateranensi come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, sia conseguentemente necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civilistiche italiane. La soluzione concordata è rilevante in quanto con essa la possibilità per la totalità dei membri del Collegio cardinalizio di essere ascoltati come testimoni nel luogo da loro indicato – prevista fino al 1989 per i processi penali e tuttora in essere per i processi civili – viene limitata ai soli cardinali che sono investiti di particolari funzioni, ovverosia ai dodici che ricoprono le più importanti cariche nel Governo della Santa Sede, onde garantirne la regolarità e continuità delle funzioni.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento.

Il presidente DINI sottolinea la rilevanza per i profili di competenza della Commissione esteri, in particolare, delle disposizioni in materia di assunzione della testimonianza dei cardinali, in quanto frutto di uno specifico accordo tra Governo italiano e Santa Sede.

Il PRESIDENTE , verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI ricorda che nella seduta di domani pomeriggio delle Commissioni esteri e affari comunitari di Senato e Camera dei deputati, avrà luogo l'audizione del Commissario europeo per il commercio.

In tale sede potranno essere approfonditi i profili di compatibilità con la normativa europea in materia di mercato comune dei recenti provvedimenti adottati in vari Stati comunitari di nazionalizzazione di imprese bancarie. Ricorda altresì la problematica posta dagli ultimi indirizzi di politica monetaria inglese e dagli effetti prodotti in termini competitivi del deprezzamento della sterlina. Richiama peraltro come sia stata sottolineata da più parti in senso critico la limitata influenza esercitata dalla Commissione europea nell'ambito dell'individuazione delle misure per fronteggiare la crisi finanziaria mondiale.

Ricorda infine che nella seduta di domani alle ore 9 della Commissione il rappresentante del Governo replicherà alle interrogazioni all'ordine del giorno relative alla situazione in Afghanistan.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Martedì 21 aprile 2009

66^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i rappresentanti dei sindacati CGIL, la signora Noemi Manca e i signori Alfredo Garzi e Carlo Podda, della CISL, i signori Ruggero Bellotto e Mauro Giuliattini e della UIL, i signori Sandro Colombi, Giacinto Fiore e Antonio Pilla.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI informa la Commissione che, a seguito di sopravvenuti impegni istituzionali del ministro della Difesa, la seduta congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei Deputati, avente ad oggetto comunicazioni del Governo in ordine alla situazione in Afghanistan e già convocata per la giornata di domani, avrà inizio alle ore 14,30 anziché alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state richieste sia l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti dell'entrata in vigore del disegno di legge n. 1373 (recante misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società «Difesa Servizi Spa»), in ordine al riassetto ed alla mobilità del personale del Ministero della difesa: audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL

Il presidente CANTONI ringrazia i rappresentanti delle associazioni sindacali, che hanno accolto l'invito a presenziare per fornire il loro contributo di idee, e cede loro la parola.

Il signor Carlo PODDA, segretario generale della CGIL (Funzione pubblica), dopo aver posto l'accento sull'importanza della presente audizione, osserva che il disegno di legge all'esame della Commissione presenta indubbi aspetti di criticità. Esso infatti pare configurarsi come uno strumento di privatizzazione del dicastero, che vedrebbe buona parte delle sue funzioni trasferite in capo ad una società di diritto privato, ossia la costituenda Difesa Servizi S.p.A.. Tale organismo, inoltre, acquisirebbe alcune funzioni, relativamente al comparto Difesa, oggi esercitate dalla società CONSIP, nonché un rilevante ruolo in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare.

In quanto struttura di natura privatistica, poi, la società sarebbe di fatto sottratta al controllo parlamentare (previsto, invece, in ordine ai bilanci dei vari ministeri), potendosi esercitare su di essa esclusivamente una vigilanza governativa che non appare comunque sufficiente. Inoltre il consiglio di amministrazione del costituendo organismo potrebbe definirne l'organizzazione interna senza alcuna forma di controllo esterno. Con riferimento ad alcuni compiti propri della società, desta inoltre preoccupazione la previsione di poter gestire l'eventuale produzione di energia su terreni appartenenti alla Difesa, soprattutto in ordine alla possibilità, per le comunità locali, di comprendere l'effettivo impatto sul territorio di eventuali strutture a ciò dedicate.

Relativamente alla possibilità, prevista in capo alla società, di poter procedere all'acquisizione di beni e forniture secondo il modello dell'*in house providing*, osserva quindi che tale formula sembra aver incontrato un certo disfavore in seno agli organismi comunitari, i quali hanno per contro ribadito che la privatizzazione dei servizi pubblici deve avvenire tramite espletazione di apposita gara d'appalto.

Infine, riguardo alle questioni inerenti il personale, l'oratore rileva che andrebbero puntualmente definite delle specifiche condizioni di garanzia, in quanto l'eventuale transito di lavoratori del ministero nella nuova struttura dovrebbe ispirarsi al criterio del seguire puntualmente le funzioni ad essa trasferite. Andrebbe, inoltre, affrontato in maniera analitica il problema della mobilità dei lavoratori, avendo costantemente riguardo a quanto statuito dalla normativa attualmente in vigore.

Conclude auspicando l'introduzione di precise regole a garanzia del controllo da parte delle istituzioni in ordine al processo di privatizzazione, che, nel provvedimento all'esame della Commissione, appaiono a suo avviso carenti.

Prende quindi la parola il signor Mauro GIULIATTINI, segretario generale aggiunto della CISL (Funzione pubblica), rilevando preliminarmente che la modellazione della società Difesa Servizi S.p.A. sulla base del principio dell'*in house providing* non sembra rientrare nel novero di quelle attività inerenti alla privatizzazione ed all'esternalizzazione dei servizi pubblici. In ragione di ciò, l'associazione sindacale da lui rappresentata non è contraria –in linea di principio- all'istituzione del suddetto organismo.

Con specifico riferimento alle questioni concernenti il personale, osserva tuttavia che non appaiono chiaramente definite le garanzie in ordine al rapporto di lavoro, con particolare riguardo al personale civile contrattualizzato. Sotto tale aspetto, il trasferimento del personale alla costituenda società dovrebbe, a suo avviso, avvenire su base volontaria e sulla base di criteri predeterminati a livello contrattuale. Considerato, poi, che la società è espressamente destinata a produrre utili per la Difesa, pone l'accento sull'opportunità di destinare i suddetti all'incremento del fondo unico dell'amministrazione della Difesa, al fine di rendere possibile un'adeguata valorizzazione del personale.

Conclude sottolineando la necessità di provvedere, attraverso il nuovo organismo istituito dal disegno di legge n. 1373, ad una adeguata valorizzazione di strutture attualmente sofferenti, quali gli arsenali di Taranto e di La Spezia, e di provvedere alla valorizzazione delle professionalità ivi maturate attraverso un loro utilizzo non esclusivamente di natura interna.

Interviene da ultimo il signor Giacinto FIORE, responsabile confederale della pubblica amministrazione della UIL, osservando preliminarmente che l'associazione sindacale da lui rappresentata, pur convinta della necessità di mantenere la natura pubblica dei servizi, non è pregiudizialmente contraria all'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A., in quanto il principio dell'acquisizione di beni e servizi attraverso la formula dell'*in house providing* è chiaramente e puntualmente definito dalla giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale.

Tuttavia, prosegue l'oratore, andrebbero puntualmente definite –all'interno del provvedimento all'esame della Commissione- alcune importanti questioni concernenti la situazione del personale, quali l'espressa previsione dell'incapacità delle azioni della società (a garanzia sia della funzione che dei lavoratori), la valorizzazione delle professionalità esistenti e la previsione di adeguate garanzie in ordine al transito del personale interno al Dicastero nel costituendo organismo, che dovrebbe avvenire sulla base di uno specifico diritto di opzione. Al riguardo, andrebbe altresì garantita una reversibilità sicura, con possibilità per il lavoratore di ritornare

eventualmente al suo impiego originario senza trovarsi vittima di situazioni sperequative. Infine, andrebbe prestata particolare attenzione al confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni realmente costruttive.

Si apre il dibattito.

Il senatore PEGORER (*PD*) rimarca la particolare valenza dell'odierna audizione, in quanto essa affronta le problematiche sottese al disegno di legge n. 1373 sotto un'angolazione diversa rispetto a quanto si era potuto apprendere dagli elementi conoscitivi forniti dai vertici militari uditi sino ad ora. Infatti, questi ultimi avevano sottolineato la necessità di razionalizzare le attività del Ministero, sulla capacità della società Difesa Servizi S.p.A. di realizzare importanti proventi economici e sulla valorizzazione –sempre per il tramite del costituendo organismo- del patrimonio immobiliare della Difesa (concetto che non ricomprende le attività di dismissione), mentre i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno posto l'accento sia sugli effetti del provvedimento nell'ambito della riforma dell'amministrazione pubblica, sia sulle tematiche relative alla situazione del personale e della tutela dei diritti dei lavoratori. Sulla base di queste premesse, chiede quindi delucidazioni sia in ordine alla concreta quantificazione del personale che sarà concretamente interessato dall'entrata in vigore del provvedimento, sia all'incidenza, in ambito contrattuale, dell'eventuale transito dei lavoratori dalle strutture del Dicastero alla società Difesa Servizi.

Conclude domandando ragguagli in ordine alla posizione delle associazioni sindacali riguardo all'operato della CONSIP: infatti, l'istituzione di un organismo *ad hoc* (benché ad essa similare) destinato a soddisfare le esigenze della Difesa sembrerebbe presupporre un'obiettiva difficoltà, da parte della predetta società, ad espletare puntualmente ed adeguatamente i suddetti compiti.

Il presidente CANTONI, nel concordare in ordine all'indubbia utilità dell'odierna audizione (condivisa peraltro da tutti i Gruppi parlamentari), osserva incidentalmente che appare difficile quantificare esattamente il personale che sarà coinvolto dal provvedimento, in quanto la società Difesa Servizi deve ancora concretamente costituirsi.

Il signor PODDA osserva che nel testo del disegno di legge n. 1373 non appare puntualmente definito l'ambito in cui la società Difesa Servizi opererà in veste di centrale di committenza. Dopo aver posto l'accento sul rilevante valore economico della gestione del patrimonio immobiliare della Difesa, osserva inoltre che il fattore di principale preoccupazione è da ricercarsi nella sostanziale delega in bianco conferita dal provvedimento al consiglio di amministrazione della società: l'impossibilità, a seguito di ciò, di individuare con sufficiente precisione i compiti del futuro

organismo, rende conseguentemente difficile stabilire l'esatto numero dei lavoratori che saranno concretamente coinvolti.

Il presidente CANTONI precisa che la costituenda società non avrà compiti relativamente alla vendita del patrimonio immobiliare della Difesa, bensì in ordine alla sua valorizzazione, attraverso permuta o cambiamenti di destinazione e con introiti direttamente usufruibili dal dicastero. Ricorda inoltre che una delle funzioni preminenti dell'organismo sarà l'efficace tutela e valorizzazione dei segni distintivi delle Forze armate, materia attualmente non soggetta ad alcuna specifica disciplina. Inoltre, stante la difficile congiuntura economica, appare quanto mai positivo che, attraverso la gestione dei relativi contratti, l'attività di tutela e gestione dei segni distintivi delle Forze armate possa tradursi in un'importante fonte di entrate economiche.

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, il signor PODDA osserva che essa appare già sufficientemente garantita dalla normativa attualmente in vigore. Riguardo alla tutela dei segni distintivi delle Forze armate, rileva quindi che l'associazione da lui rappresentata non ha, al riguardo, alcuna contrarietà.

Il presidente CANTONI puntualizza che l'attività della Commissione è volta sia all'acquisizione di ogni elemento conoscitivo utile, sia al licenziamento di un testo legislativo aderente alle esigenze del Paese nonché frutto di un esame debitamente ponderato, con la presa in considerazione di ogni punto di vista.

Il signor GIULIATTINI osserva che la quantificazione del personale coinvolto a seguito della costituzione della società Difesa Servizi dipende essenzialmente dalla puntuale individuazione dei suoi compiti e delle sue funzioni. Al riguardo, massima attenzione dovrebbe essere prestata alla valorizzazione delle attività e delle professionalità maturate in seno al Ministero.

Il presidente CANTONI precisa che le attività principali della società Difesa Servizi, quali delineate dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1373, concerneranno la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, l'approvvigionamento del Dicastero nei settori non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze armate e la concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso e previa autorizzazione del ministero della Difesa, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dalle Forze armate, quali ad esempio le scorte militari.

Rileva quindi che attraverso la costituenda società sarà anche possibile valorizzare i cantieri e gli arsenali che attualmente vantano vaste aree di terreno inutilizzato (come a La Spezia), attraverso – ad esempio – l'affitto ad industrie private.

Il senatore TORRI (*LNP*) osserva che il problema dell'individuazione quantitativa della forza lavoro necessaria alla costituenda società era già stato affrontato lo scorso 7 aprile in occasione dell'audizione del segretario generale della Difesa. In ogni caso, i quantitativi andrebbero calcolati in base alle necessità di valorizzare i beni della Difesa.

Il senatore SCANU (*PD*) rileva preliminarmente che l'odierna audizione, sicuramente importante al fine di acquisire indispensabili elementi conoscitivi, origina da una specifica richiesta inoltrata alla Commissione da parte delle associazioni sindacali.

Domanda quindi ragguagli in ordine alla posizione delle associazioni sindacali nei confronti dell'operato della CONSIP quale centrale di committenza per la Difesa.

Nel rilevare, inoltre, che il provvedimento all'esame della Commissione produce un rilevante impatto sotto una molteplicità di aspetti, chiede, in particolare ai rappresentanti della CISL e della UIL, se le loro associazioni non ritengano l'istituzione della società Difesa Servizi una sostanziale privatizzazione della Difesa, con il contestuale prodursi di un rilevante *vulnus* sulla funzione strategica svolta dalla Pubblica Amministrazione.

Relativamente, infine, all'intervento iniziale del signor Fiore, domanda delucidazioni in ordine alle effettive modalità in base alle quali, a giudizio della sua associazione, dovrebbe atteggiarsi il confronto tra il Ministero e le organizzazioni sindacali.

Il signor GIULIATTINI precisa che il sindacato da lui rappresentato aveva richiesto l'audizione in ordine alle tematiche concernenti la situazione del personale, che andrebbe sempre definita attraverso un costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali. Pertanto, eventuali sovrapposizioni dell'operato della società Difesa Servizi con quello della CONSIP esulano dalle tematiche che si è inteso sottoporre all'esame della Commissione.

Il signor FIORE osserva che l'istituzione della società Difesa Servizi non rappresenta un processo di privatizzazione *tout court*, e pertanto l'organizzazione sindacale da lui rappresentata non è contraria –in linea di principio- al provvedimento all'esame della Commissione. In ordine, quindi, ai rapporti con le organizzazioni sindacali, lo strumento più idoneo appare, a suo avviso, quello della contrattazione. Esprime comunque sostanziale apprezzamento per la considerazione data dalla Commissione alle tematiche da lui evocate nel corso del dibattito.

Ad avviso del signor PODDA, la società CONSIP ha intrinseci problemi di rigidità in ordine all'approvvigionamento di beni e servizi, e ciò vale per tutta la Pubblica amministrazione. Al riguardo rileva che, se si opera una scelta di carattere settoriale attraverso l'istituzione di un organismo simile dedicato alle sole esigenze della Difesa, allora tale deci-

sione andrebbe estesa a tutte le articolazioni dello stato-apparato, sulla base di un progetto organico per il riassetto dello stesso.

L'oratore pone quindi l'accento sulla mancata fissazione, nel disegno di legge n. 1373, di limiti puntuali alla retribuzione degli organi dirigenziali della costituenda Difesa Servizi, che potrebbe comportare un indebito aumento degli oneri economici.

In relazione, da ultimo, ai rapporti con le organizzazioni sindacali, lamenta l'inopportuna ripartizione di competenze tra gli attuali sottosegretari di Stato per la Difesa, che ha determinato nei fatti una sostanziale complicazione del dialogo tra le parti. Con riferimento, quindi, al provvedimento all'esame della Commissione auspica una opportuna riformulazione del testo che dia il giusto risalto al confronto con i sindacati in ordine alle questioni concernenti il personale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) rileva che dal dibattito svoltosi sembrano sussistere delle divergenze tra le associazioni sindacali in ordine all'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A.. Infatti, laddove la CGIL appare contraria, gli altri sindacati non avrebbero espresso delle pregiudiziali di fondo in ordine al tema. Sottolineando, quindi, sia l'importanza delle questioni concernenti il personale, sia la particolare delicatezza delle problematiche sottese al problema degli alloggi, si domanda a quali condizioni possa realizzarsi una sostanziale convergenza di opinioni da parte dei sindacati in ordine alle innovazioni introdotte dal provvedimento all'esame della Commissione.

Constatando che nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara pertanto conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 aprile 2009

164^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, ove si prevede a favore delle vittime di reati di violenza sessuale l'estensione del gratuito patrocinio, anche al di là dei limiti reddituali attualmente previsti, che occorre acquisire conferma che ai relativi oneri possa farsi fronte, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione della giustizia; in particolare, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti compensativi richiamati nella relazione tecnica medesima, ove si fa riferimento, oltre che al carattere prudenziale delle stime, ai risparmi connessi alla prevista riduzione nell'accesso al gratuito patrocinio per i soggetti coinvolti in reati di tipo mafiosi, posto che tali risparmi appaiono discendere dal quadro della legislazione vigente non modificate dal provvedimento in esame. Al riguardo, pur tenuto conto della natura prudenziale delle stime, appare opportuno acquisire elementi.

In ordine all'articolo 6, comma 2-*bis*, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari della modifica normativa in relazione ai proventi che affluiranno al Fondo unico di giustizia, secondo quanto osservato nella Nota del Servizio del bilancio con riferimento ai profili di stima. In relazione all'articolo 6-*bis*, in materia di reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, occorre acquisire elementi in ordine al meccanismo delineato, al fine di acquisire conferma dell'effettivo rispetto dei vincoli posti dalla legislazione vigente in materia di immissioni in organico, tenuto conto che la norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non risulta corredata di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 13, recante la copertura finanziaria, rileva, in ordine ai profili metodologici, come sia prevista, a valere su un'autorizzazione di spesa annualmente determinata in tabella C), la copertura di un onere (relativo al numero verde di cui all'articolo 12) che presenta invece natura non modulabile e risulta a decorrere dall'anno 2009. Ricorda, infatti, che gli stanziamenti allocati nella tabella C) corrispondono a spese di natura discrezionale e modulabili, anche in riduzione, anno per anno, in quanto dipendenti dalle risorse di copertura di volta in volta a disposizione.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per le parti di competenza segnala gli emendamenti 4.1, 4.2, 6.1, in relazione al comma 2, 11.0.4, 12-*ter*.0.4, 12-*ter*.0.6 in quanto sembrano comportare maggiori oneri privi di adeguata copertura. Fa presente che occorre inoltre valutare per i possibili effetti finanziari gli emendamenti 4.3, 6.1 (in relazione al comma 1 per verificare se esistono le risorse), 9.6, 11.0.1 (per valutare l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza), 11.0.3, 11.0.7, 12-*bis*.1, 12-*ter*.0.2, 12-*ter*.0.3, 12-*ter*.0.7 (per valutare la correttezza della quantificazione e della copertura dell'onere) e 12-*ter*.0.9. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO, per quanto concerne il testo del provvedimento, in relazione all'articolo 4, precisa che gli ordinari stanziamenti del capitolo delle spese di giustizia sono quantificati indistintamente in base alle complessive esigenze annualmente segnalate dall'Amministrazione. Non appare pertanto possibile una specifica indicazione della quota dei costi che si era previsto di sostenere per le procedure su reati di tipo mafioso ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che non è stata espressamente indicata all'atto della formulazione delle previsioni di bilancio. In relazione all'articolo 6, concernente il piano straordinario di controllo del territorio, conferma i dati recati dalla relazione tecnica originaria. Con riferimento all'articolo 6-*bis*, recante reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, rappresenta che le stabilizzazioni ivi previste, così come espressamente stabilito dalla norma, dovranno avvenire e trovare copertura nell'ambito del contingente di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva, inoltre, che per la tipologia di personale in questione la possibilità di inquadra-

mento soprannumerario è già stata prevista dal richiamato articolo 3, comma 93, della legge n. 244 del 2007, in relazione ai commi 519 e 526 della legge n. 296 del 2006. Peraltro, nella disposizione in esame, proprio al fine di evitare la costituzione di soprannumeri strutturali, è stato previsto il progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie derivanti dal processo di stabilizzazione. La quantificazione degli oneri per l'istituzione del numero verde antiviolenza, di cui all'articolo 12, è stata effettuata – come evidenziato nella relazione tecnica – tenuto conto dell'esperienza maturata attraverso l'istituzione del «Numero verde antidiscriminazioni razziali» presso il Dipartimento per le pari opportunità, cui rinvia per i chiarimenti richiesti sul dato relativo agli oneri correlati agli esperti. Con riferimento all'articolo 12-*bis*, la Ragioneria generale dello Stato ritiene opportuna la predisposizione di una relazione tecnica. Tale documento è stato predisposto dal Ministero dell'interno e viene depositato agli atti della Commissione. Sull'articolo 13 fa presente che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è confluito nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È da ritenere che, in considerazione dell'ordine di grandezza della spesa di cui si tratta (1 milione di euro), rispetto al corrispondente ammontare del Fondo (pari a circa 30 milioni di euro), non risulta un significativo irrigidimento degli oneri che fanno carico al Fondo medesimo. Consegna, infine, agli atti della Commissione, una nota contenente chiarimenti da parte del Ministero della giustizia.

Il senatore LEGNINI (*PD*) esprime forti perplessità sulle risposte del Governo, sia per quanto concerne l'articolo 4, per il quale non sono forniti chiarimenti in merito all'impiego di un meccanismo compensativo di copertura a valere su misure a legislazione vigente, sia per quanto riguarda la copertura del numero verde di cui all'articolo 12, sebbene la quantificazione degli oneri appaia puntuale. Anche rispetto all'impiego di una copertura a valere sulla tabella C di un onere non modulabile e permanente, ritiene che il Governo non abbia fornito convincenti argomentazioni volte a superare i profili critici. Rispetto, quindi, a tutte le questioni critiche rimaste aperte, ritiene inopportuno procedere all'espressione di un parere. Occorrerebbe, invece, richiedere al Governo di svolgere – anche in tempi brevi – un ulteriore approfondimento di tali profili.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ritiene che gli elementi offerti dal Governo chiariscano tutti i profili emersi dal dibattito, ma che, quanto affermato dal senatore Legnini, potrebbe essere tradotto in un presupposto da inserire nel testo del parere, relativamente all'articolo 4.

Il sottosegretario CASERO ribadisce, a sua volta, che gli elementi forniti ai Commissari sono tali da rendere evidente il processo logico con cui il Governo ha operato sul piano delle coperture finanziarie del provvedimento.

La RELATRICE illustra quindi una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che alla disposizione di cui all'articolo 4 si proceda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto per rilevare che la copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio non appare garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Ribadisce, inoltre, che i profili critici del provvedimento avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti da parte del Governo.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

In relazione al parere reso sul testo, il senatore LUSI (*PD*) ritiene che non si possa non esprimere un parere non ostativo, con la medesima osservazione resa sul testo, sulle proposte 4.1 e 4.2. In relazione alla proposta 11.0.4 (analoga alla proposta 12.ter.0.6), ritiene che la lettera *a*) non presenti profili finanziari critici, a differenza delle restanti parti della proposta stessa, che appaiono invece suscettibili di determinare maggiori oneri. Con riferimento alla proposta 12-bis.1, ritiene che non vi sono profili finanziari critici trattandosi di una mera precisazione rispetto alla portata del testo. Con riferimento alle proposte 12.ter.0.2 e 12.ter.0.3, ritiene che l'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri potrebbe rendere neutrale la proposta dal punto di vista finanziario.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ritiene che la proposta 6.1 sia suscettibile di determinare maggiori oneri, sia con riferimento al comma 1 che al comma 2. Anche con riferimento alla proposta 12.ter.0.4 conviene con le osservazioni della Relatrice. Fa presente poi che a suo avviso la proposta 9.6 non presenta profili finanziari critici e che gli interventi previsti dalla proposta 11.0.1 possono essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili. Con riferimento alla proposta 11.0.7, propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, posto che a fronte di un onere di scarsa entità viene prevista una maxicopertura. Conviene con le osservazioni svolte dal senatore Lusi sulle proposte 12-bis.1, 12.ter.0.2 e 12.ter.0.3. Con riferimento alla proposta 12.ter.0.7, accogliendo una osservazione svolta dal senatore LUSI (*PD*), propone di condizionare il parere alla previsione di una facoltà, da parte degli enti locali, a istituire gli organismi ivi previsti. Infine, rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 12.ter.0.9.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12-ter.0.4 e 6.1. In ordine alle proposte 11.0.4 e 12-ter.0.6, il parere è non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che al comma 1 la parola: "istituiscono" sia sostituita con le seguenti: "possono istituire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente";
- che siano soppresse la lettera b), nonché i commi 2 e 3.

In ordine alla proposta 11.0.1, il parere è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "programmano" siano inserite le seguenti: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente".

In ordine alle proposte 12-ter.0.2 e 12-ter.0.3, il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alla proposta 12-ter.0.7, il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 1 la parola: "istituiscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono istituire".

Il parere è di semplice contrarietà in ordine alla proposta 11.0.7.

In ordine agli emendamenti 4.1 e 4.2, il parere è non ostativo nel presupposto, in relazione a quanto osservato sul testo, che si proceda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il parere è infine non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 aprile 2009

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Molgora e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge ritenendo opportuno soffermarsi preliminarmente su quattro obiettivi di fondo al cui conseguimento, a suo parere, deve essere preordinata l'azione di riforma della contabilità e della finanza pubblica. Osserva quindi che il disegno di legge sviluppa strategie dirette alla realizzazione di tali obiettivi avviando un processo di riforma senz'altro necessario per il Paese, anche se rimarca che la sua adozione avrebbe dovuto essere più sollecita se fossero maturate condizioni politicamente favorevoli.

Sottolinea che il primo obiettivo si colloca nell'ambito del migliore assetto di democrazia e consiste nel bilanciamento tra le opposte esigenze di analiticità delle poste contabili e la trasparenza e conoscibilità delle stesse in modo da porre il Parlamento e i cittadini nelle migliori condizioni per esercitare il diritto di critica delle scelte politico-economiche effettuate dal Governo.

In tal senso, il relatore ritiene che l'eccessiva analiticità delle singole poste di bilancio renda oltremodo difficoltose la lettura e la comprensione dei documenti contabili. Evidenzia dunque che il disegno di legge intende affrontare tale nodo problematico, anche se il testo in esame necessita di

ulteriori affinamenti che si riserva di enunciare nella propria proposta di parere.

Il secondo obiettivo della riforma della contabilità pubblica consiste dunque nel prevedere per legge l'obbligo di esplicitare con chiarezza i volumi finanziari e i risultati di gestione per le voci di entrata e di spesa più importanti dei bilanci pubblici attraverso l'adozione di un metodo di classificazione economica e funzionale delle varie poste in grado di correlare tali voci. Ciò consentirebbe di comprendere le scelte di allocazione delle risorse pubbliche e la loro corretta finalizzazione rispetto agli obiettivi enunciati.

Nel far riferimento al terzo obiettivo della riforma, l'oratore ritiene fondamentale superare un'impostazione di stampo strettamente giuridico nella redazione dei documenti di bilancio, la quale ostacola, a suo parere, nonostante la recente riclassificazione funzionale del bilancio, l'analisi delle decisioni di politica economica del Governo, posto che l'articolazione per missioni e programmi di spesa non rende immediatamente chiare le scelte di fondo compiute.

Il quarto obiettivo pone un tema fondamentale, da sempre dibattuto nella dottrina sulla contabilità pubblica, e reso ancora più rilevante dal processo di attuazione del federalismo fiscale: si tratta dell'omogeneità dei criteri di redazione dei bilanci degli enti che appartengono alla Pubblica Amministrazione.

Per evitare la presenza di una congerie di documenti contabili scarsamente confrontabili, il relatore sottolinea la necessità di introdurre una codificazione uniforme delle singole voci di spesa, ritenendo infatti che l'autonomia, anche contabile, dei singoli livelli di governo, debba comunque conciliarsi con il rispetto di tale principio.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge rientranti nella competenza della Commissione, segnala l'articolo 1, che, al comma 1, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le responsabilità. Al riguardo, rileva l'esigenza che tale principio siano rafforzati, con l'obiettivo di prevedere per legge l'introduzione di una codificazione e classificazione omogenea delle singole voci di spesa.

Nel commentare le previsioni contenute nell'articolo 2, specifica che esso contiene una delega al Governo per l'armonizzazione – attraverso uno o più decreti legislativi – dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura dei disavanzi eccessivi. In proposito, evidenzia l'opportunità di una stringente definizione dei principi di armonizzazione nonché di una celere adozione dei decreti legislativi, ritenendo adeguato il termine annuale di esercizio della delega.

L'articolo 3, concernente il ciclo e gli strumenti della programmazione e di bilancio, modifica sia le scadenze temporali del ciclo della pro-

grammazione economico-finanziaria che gli strumenti attraverso i quali essa viene effettuata.

Dopo aver richiamato gli strumenti contemplati dal disegno di legge e la loro scansione temporale, reputa adeguate e necessarie le modificazioni apportate al calendario della programmazione economico-finanziaria, che risulta maggiormente coerente con il momento in cui si rendono effettivamente disponibili i dati sul consolidamento dei conti pubblici. L'articolo in commento mira pertanto a ridefinire gli strumenti e i documenti di programmazione, al fine di ancorare l'elaborazione della politica economica ad un patrimonio di dati di partenza certi e verificati.

L'articolo 4 detta le regole ed enuncia gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, disponendo, al comma 1, che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione quadro di finanza pubblica; il comma 2 prevede che gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica vengano individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale.

Soffermandosi sull'articolo 5, dà conto della decisione quadro di finanza pubblica, che corrisponde all'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), e contiene il quadro previsionale e programmatico (macroeconomico e di finanza pubblica) per il triennio di riferimento. In proposito ritiene mature le condizioni perché il Legislatore codifichi due principi fondamentali: da un lato è necessario garantire la certezza del quadro macroeconomico e del quadro di finanza pubblica tendenziali per l'impostazione della manovra di politica economica; dall'altro è altresì necessario che tale manovra conduca alla definizione del quadro programmatico di finanza pubblica e dell'andamento macroeconomico, includendo gli effetti delle manovre. In proposito, il relatore ritiene paradossale limitare la politica economica al mero rispetto dei vincoli e dei saldi di bilancio, rinunciando a manovre più ampie e di maggiore impatto sull'economia. Ritiene certamente fondamentale assicurare l'equilibrio finanziario ma le finalità della politica economica del Governo devono essere completate con un'influenza reale sull'economia.

Dopo aver richiamato il progressivo deterioramento delle condizioni di finanza pubblica a partire dal 1972, che ha indotto i diversi esecutivi succedutisi nel tempo all'adozione di una politica di puro contenimento del *deficit*, sottolinea l'esigenza di concentrare l'attenzione sulle principali componenti del bilancio, atteso il loro consistente volume in relazione al prodotto interno lordo; viceversa, la semplice lettura del saldo del *deficit* potrebbe risultare forviante considerata l'esiguità del suo valore rapportato in termini percentuali al PIL.

Il relatore rimarca l'importanza di una corretta definizione del quadro tendenziale di riferimento, rilevando criticamente il progressivo affermarsi, a partire dalla riforma della contabilità pubblica del 1978, di una impostazione che faceva riferimento alla definizione di tale quadro «a politiche invariate», che si traduceva nell'elaborazione di previsioni di entrata e di spesa quanto mai inattendibili e che finiva per costituire un ar-

tificio contabile grazie al quale una gestione finanziaria di incremento della spesa veniva mascherata come una manovra di contenimento del *deficit* rispetto al dato storico – ma non verificabile – dell'andamento del precedente anno finanziario.

Rileva dunque che l'impostazione metodologica non risulta oggi sensibilmente migliorata, posto che le modalità di calcolo del quadro tendenziale fanno riferimento alla legislazione vigente: attraverso tale metodo, infatti, si viene a creare un sostanziale arbitrio nella determinazione dei principali saldi di finanza pubblica. Il predetto metodo rispondeva inizialmente all'esigenza di carattere prudenziale di ancorare le previsioni di spesa al criterio, di carattere storico, delle spese effettivamente sostenute nel precedente anno finanziario.

Ad avviso del relatore occorre dunque riflettere in modo approfondito sull'adozione di un criterio in grado di assicurare che il quadro tendenziale a legislazione vigente sia definito in modo trasparente e attendibile, fornendo al Governo e al Parlamento dati certi in rapporto ai quali impostare la manovra di finanza pubblica definendone gli obiettivi programmatici.

L'articolo 6, riguardante la manovra di finanza pubblica, contiene numerose modifiche riguardanti la configurazione della legge finanziaria. Il relatore rileva che se vi è condivisione quanto alla necessità di predisporre un quadro tendenziale certo (macroeconomico e di finanza pubblica), si riduce di conseguenza lo spazio per l'emersione di maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali. In tal senso, il disegno di legge reca alcune disposizioni che pongono un limite all'utilizzo di maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente ai fini della copertura di nuovi o maggiori oneri. Reputa infatti opportuna una riflessione sulla possibilità di consentire che tale maggiori entrate possano essere destinate, a condizione che esse non abbiano carattere strutturale, alla realizzazione di investimenti infrastrutturali.

Il relatore evidenzia che l'articolo 9 regola una serie di funzioni della Ragioneria Generale dello Stato, con specifico riferimento al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, e dispone la trasmissione di alcuni documenti informativi al Parlamento. In proposito, egli enuncia un argomento di fondo e, per taluni profili, ancora più innovativo: infatti sottolinea l'opportunità di istituire un'autorità indipendente sul controllo della finanza pubblica, sul modello *Congressional Budget Office* statunitense, che riassuma in sé le competenze e le funzioni dei principali soggetti istituzionali attualmente coinvolti, con il compito di certificare i bilanci degli enti pubblici, fungendo da referente nei confronti del Parlamento. Egli è ben consapevole che tale proposta reca in sé un nodo politico importante e di estrema delicatezza, posto che finora il controllo dei dati finanziari è completamente nelle mani del Governo. Pur se il disegno di legge intende rafforzare gli strumenti di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, ciò avviene pur sempre nell'ambito dello schema tradizionale. Al contrario, la presenza di un organo di certificazione, autonomo e indipendente, garantirebbe una corretta informazione del Parlamento e dei cittadini, lungi dal

porsi come ostacolo all'esercizio delle prerogative dell'esecutivo nella definizione degli strumenti di politica economica.

Nel commentare le disposizioni recate dall'articolo 12, che elenca le modalità di copertura finanziaria delle leggi, si sofferma sulla previsione di cui alla lettera c) del comma 1, riguardante la copertura mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, che introduce esplicitamente l'esclusione che la copertura di nuovi o maggiori oneri possa avvenire attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali. Il testo in esame non contiene invece il divieto – previsto dalla legislazione vigente – di coprire nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. Ne deriva che le maggiori entrate derivanti da tali operazioni possono essere utilizzate esclusivamente per il miglioramento dei saldi. Anche per tale tipologia di vincolo all'utilizzazione di proventi di carattere non strutturale, rileva l'esigenza che siano preservati al potere politico adeguati margini di scelta, per una eventuale destinazione di tali entrate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali.

In relazione all'articolo 39, che disciplina il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, formula la proposta, che tiene conto anche di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata, che agli enti locali sia preclusa la possibilità di compiere operazioni di tale tipo nei mercati finanziari non controllati. In alternativa, una soluzione intermedia rispetto a quella della piena operatività in derivati, potrebbe consistere nel consentire tale facoltà alle regioni e agli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e finanziarie, prevedendo tuttavia una soglia piuttosto bassa rispetto all'entità del bilancio.

Infatti, il relatore, tenuto anche conto che il disegno di legge sull'attuazione del federalismo fiscale è destinato a comportare una più organica definizione delle funzioni amministrative degli enti locali, reputa opportuno che essi si dedichino alla prestazione di servizi alla comunità degli amministrati senza compiere operazioni nei mercati finanziari che sono connotate da un sensibile squilibrio, in termini di rischio finanziario, rispetto all'intermediario controparte, come segnalato in sede di audizione dalla Corte dei conti.

Intervenendo brevemente, il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame del disegno di legge per l'espressione del parere alla Commissione bilancio.

Il sottosegretario VEGAS avverte che il Governo ha interesse all'approvazione definitiva del disegno di legge prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*), in qualità di relatore, propone di avviare ed esaurire il dibattito nel corso della prossima settimana, programmando la votazione del parere nel corso della settimana successiva.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara di condividere l'organizzazione dei lavori prospettata, che consente di svolgere gli opportuni approfondimenti su una tematica di particolare complessità.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 aprile 2009

96^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui dati relativi alle preiscrizioni scolastiche

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta odierna.

Ha la parola il ministro Mariastella GELMINI, la quale tiene in primo luogo a precisare che la riforma della scuola, delineata dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, è in fase avanzata di attuazione in quanto i regolamenti sul dimensionamento della rete scolastica e sul primo ciclo – definitivamente approvati dal Consiglio dei ministri – sono in via di pubblicazione. Ella rivendica peraltro con soddisfazione l'intesa recen-

temente raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali sui criteri per il dimensionamento, oltre che sull'edilizia scolastica. Governo ed autonomie territoriali si sono infatti accordati per una reciproca assunzione di responsabilità, che condurrà all'aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e alla valutazione analitica del dimensionamento, garantendo particolare tutela alle scuole situate in zone di montagna o in altre aree disagiate. Quanto al regolamento sul personale tecnico-amministrativo, prosegue, esso è stato recentemente sottoposto al parere della Conferenza unificata, mentre i regolamenti sui licei e gli istituti tecnici saranno a breve approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, contestualmente all'esame del provvedimento sugli istituti professionali.

Passando al tema centrale dell'audizione, costituito dalle rilevazioni sull'andamento delle iscrizioni per l'anno scolastico 2009-2010 e dalle previsioni sulla formazione delle classi nella scuola primaria, ribadisce che la volontà del Governo è stata nel senso di garantire la massima scelta alle famiglie sul quadro orario, dando la possibilità di optare fra più articolazioni.

Peraltro, del tutto indipendentemente dall'organizzazione oraria, è stato reintrodotta il maestro unico di riferimento – o prevalente nel caso in cui debba essere affiancato dall'insegnante di religione cattolica e/o di inglese qualora non in possesso dei relativi requisiti – sulla base di una precisa scelta didattica. Tale modello appare infatti, rispetto a quello basato sul modulo, più funzionale all'innalzamento degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo ai saperi di base; inoltre, favorisce l'unitarietà dell'insegnamento soprattutto nelle classi iniziali, costituisce un elemento di rafforzamento del rapporto educativo tra docente ed alunno, valorizza il ruolo di guida, di stimolo e di sostegno dell'insegnante, amplifica e consolida le relazioni tra scuola e famiglia. Nega quindi che la scelta maggioritaria delle famiglie italiane a favore del modello a 30 ore segni una sconfitta per il Governo, come da taluni pretestuosamente sostenuto. Né va dimenticato, sottolinea, che il modulo articolato su due classi con tre docenti non solo costituisce una peculiarità del sistema scolastico italiano, ma comunque non ha sortito gli effetti positivi reclamizzati, considerato che l'Italia è passata, negli ultimi 10 anni, dal 3° all'8° posto nelle classifiche europee. Peraltro, una volta affidata alle istituzioni scolastiche la propria dotazione organica, ciascuna scuola potrà esercitare la sua autonomia nell'organizzazione dei modelli didattici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Il Ministro si sofferma indi sul tempo pieno, per il quale resta confermato, nei limiti dell'organico disponibile, il modello di 40 ore settimanali con due insegnanti, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e/o di inglese in possesso dei relativi requisiti. In proposito, precisa che per il prossimo anno scolastico il numero di posti attivati è rimasto invariato rispetto all'anno scolastico 2008-2009, senza alcuna decurtazione percentuale. Anzi, la disponibilità è stata aumentata del 20-30

per cento. Inoltre, esso resta disciplinato dalla normativa vigente, non potendosi in alcun modo parlare di ritorno al «dopo scuola». Il Ministro coglie peraltro l'occasione per esprimere stupore rispetto al notevole incremento di domanda di tempo pieno, proveniente anche da istituti privi dei necessari requisiti, manifestando il sospetto che tale aumento sia stato influenzato da informazioni strumentali, volutamente distorte e spesso condizionate da posizioni ideologiche.

Per quanto riguarda il tempo normale, il Ministro specifica che le risorse di organico disponibili consentiranno di accogliere la maggior parte delle richieste delle famiglie, ivi comprese quelle relative al modello sino a 30 ore. Il fabbisogno dell'organico è stato peraltro calcolato moltiplicando per 27 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi prime e per 30 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi seconde, terze, quarte e quinte, senza tener conto della disponibilità di ore derivante dalla presenza aggiuntiva di insegnanti di religione cattolica e/o di insegnanti specialisti di inglese.

Dopo aver puntualizzato che per la scuola dell'infanzia sarà possibile confermare le consistenze organiche dell'anno scolastico 2008-2009 e che per la secondaria di primo grado il modello orario normale è stato assicurato in 30 ore settimanali, ella si sofferma sui criteri e le modalità per l'attribuzione dell'organico di sostegno, richiamando il rapporto tendenziale di un docente ogni due alunni definito dal Governo precedente. Informa altresì che è stata confermata la disposizione che prevede, di norma, non più di 20 alunni per classe in presenza di soggetti disabili. Su richiesta delle relative associazioni, è stata infatti eliminata dal regolamento sul dimensionamento la possibilità di derogare a tale criterio.

Il Ministro rammenta indi che, per l'anno scolastico 2009-2010, il complessivo contenimento dei posti era previsto in 44-45.000 unità. Tuttavia, in considerazione dei numerosi pensionamenti richiesti, che già assommano a circa 33.000, i tagli potranno essere meno pesanti, anche con riferimento al personale ATA.

Ella comunica altresì che nei giorni scorsi ha provveduto a chiedere al Ministero dell'economia di dar corso al piano triennale delle immissioni in ruolo del personale docente ed ATA e ad autorizzare per l'anno scolastico 2009-2010 circa 20.000 nomine in ruolo.

Inoltre, è stata prevista la possibilità per i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di richiedere, per il prossimo anno scolastico, l'inserimento nelle graduatorie di più province, ovviamente in coda a coloro che sono già compresi nelle stesse, al fine di garantire ai docenti precari ulteriori possibilità di conseguimento dell'incarico annuale e ridurre così notevolmente il numero dei supplenti annuali che si prevede non otterranno nomina.

Sono poi allo studio, di concerto con il Ministero del lavoro e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, interventi intesi a dare precedenza assoluta, nel conferimento delle supplenze temporanee, ai supplenti annuali attualmente in servizio, anche con l'adozione di provvedimenti in deroga alla normativa vigente in materia di precariato.

Prima di concludere, il Ministro pone altresì l'accento sulla prossima emanazione di un provvedimento di riforma della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, che costituisce il completamento della moratoria delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) disposta dal decreto-legge n. 112. Riservandosi di intervenire sui contenuti della riforma in una diversa occasione, precisa fin d'ora che essa prevede una consistente valorizzazione dell'autorità di tirocinio, coniugando l'esigenza di approfondite conoscenze disciplinari con la riflessione pedagogica e lo sviluppo delle capacità didattiche.

Ella giudica infine complessivamente sostenibile l'impatto della manovra, considerando che i 2 miliardi di risparmi previsti potranno essere reinvestiti nella qualità. A tale scopo, ritiene indispensabile razionalizzare tutte le spese improduttive, in un'ottica di assunzione di responsabilità da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, fermi restando i principi di autonomia.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) sollecita preliminarmente il Ministro a rispettare il ruolo del Parlamento, lamentando che fino ad ora siano state diffuse informazioni principalmente alla stampa, incrinando in tal modo il confronto sui contenuti nelle Commissioni competenti. Fa presente al riguardo che in questi mesi il Parlamento ha supportato adeguatamente l'Esecutivo per far fronte alla crisi economica, ad esempio con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche e allo sport, sicchè analoga posizione potrebbe essere assunta a favore dell'istruzione.

Con riferimento alla libertà educativa ed alla scelta delle famiglie in ordine al quadro orario della scuola primaria, rammenta poi che l'Esecutivo aveva assicurato che sarebbero state mantenute anche le eventuali richieste aggiuntive di tempo pieno; a fronte dei cospicui risparmi conseguiti, domanda pertanto se saranno effettivamente garantite le scelte delle famiglie, al di là dell'abolizione ormai acclarata delle compresenze.

Si sofferma poi sul tema delle supplenze, che costituiscono oneri economici per le scuole, rispetto al quale chiede di sapere come verranno sostituiti i docenti assenti, stante il limite di 18 ore di servizio; domanda altresì come sarà gestita la fascia oraria della mensa durante il tempo pieno nonché quali saranno i soggetti su cui graveranno i costi delle visite fiscali.

Dopo aver domandato delucidazioni in ordine al presunto ritorno alla «riforma Moratti» in ordine al modello delle 30 ore, segnala che secondo dati Unicef circa un terzo degli studenti delle scuole superiori italiane non raggiunge il diploma; ciò rappresenta a suo avviso un dato assai grave, a dimostrazione del livello di insufficienza della scuola secondaria di secondo grado anche a confronto con gli *standard* europei.

Chiede altresì maggiori dettagli circa le risorse destinate al merito, invocando un chiarimento riguardo al mantenimento del Piano triennale

di assunzioni introdotto dal Governo Prodi, nonché sulle prossime nomine in ruolo con particolare riferimento al personale ATA.

Nel ricordare con dispiacere che circa il 40 per cento dei bambini non pratica alcuna attività sportiva, ipotizza l'inserimento dell'insegnante specialista in scienze motorie anche nella scuola primaria, accanto a quelli di inglese e di religione cattolica.

Chiede inoltre l'intenzione del Governo circa la sicurezza degli edifici scolastici, rammentando che il Partito democratico e l'Italia dei valori avevano proposto di destinare il 20 per cento dei risparmi conseguiti nella scuola a tale questione.

Avviandosi alla conclusione, pone in luce il tema del reclutamento, interrogandosi sulle modalità per incentivare i giovani laureati ad inserirsi nella scuola considerato che attualmente le SSIS sono a pagamento e non garantiscono un'immediata immissione in ruolo. Dichiara infine la disponibilità del suo Gruppo a stipulare un vero e proprio patto di legislatura affinché tutti i risparmi ottenuti nella scuola siano reinvestiti nel comparto.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) fa presente che alcune realtà territoriali – tra cui la provincia di Trento – si sono volutamente differenziate dalle scelte del Governo con riferimento ad esempio all'introduzione del voto in condotta, che non rientra nella media scolastica. Ciò ha dimostrato a suo giudizio il tentativo di rivendicare una autonoma capacità decisionale nei confronti della quale l'Esecutivo dovrebbe invece prendere adeguati provvedimenti.

Invoca inoltre un chiarimento definitivo sulla durata delle ore di insegnamento, atteso che spesso esse non sono effettivamente di 60 minuti ma vengono artificialmente ridotte senza parametrare la conseguente determinazione dell'organico, esclusivamente a vantaggio del personale. Nel deplorare che il tempo scuola e il modulo siano stati articolati sulla base di rivendicazioni sindacali senza tener conto delle esigenze dell'utenza, sollecita infine maggiore trasparenza e correttezza per evitare improprie distorsioni.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), nel precisare di aver chiesto più volte al Governo una discussione assidua con il Parlamento sui temi del sapere a conferma che la scuola è un patrimonio di tutti, reputa che le richieste aggiuntive di tempo pieno anche da parte di istituti che attualmente non posseggono i relativi requisiti testimonino un'esigenza nuova nei confronti della quale occorre dare risposte idonee. Lamenta inoltre la lesione dell'autonomia scolastica, troppo spesso intaccata da provvedimenti di tipo centralistico. Chiede quindi al Ministro come sarà concretamente attuato il tempo pieno, tenuto conto che sono state eliminate le compresenze e che l'orario pomeridiano non è più correlato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione essendo gestito da un docente diverso da quello cui è affidato l'orario antimeridiano, giudicato principale.

Nel rilevare con rammarico il disimpegno nei confronti della scuola anche da parte degli enti locali, invita a rendere operativa la valutazione

anche in termini monetari. Auspicando un confronto con la Commissione in ordine all'imminente regolamento sulla formazione del personale, ritiene altresì che l'insegnante unico rappresenti un impoverimento per la didattica atteso che ciascuna materia necessita di apprendimenti specifici. Si associa inoltre alla richiesta del senatore Rusconi di un chiarimento circa il modello introdotto nella scuola primaria rispetto alla «riforma Moratti», sottolineando la necessità di un approfondimento dal punto di vista pedagogico-didattico per valutare se il modulo basato su tre insegnanti può essere realmente considerato obsoleto. Al riguardo, nel lamentare la ristrettezza dei tempi che la Commissione ha avuto a disposizione per l'esame del decreto-legge n. 137, rinnova la richiesta di un dibattito nel merito con il Parlamento, tanto più che si avverte un diffuso bisogno di certezza nel Paese.

Con particolare riferimento al voto in condotta, invita a valutare che il suo inserimento nella media di ciascuno studente rischia di determinare squilibri sul rendimento accademico solo in parte condivisibili. Concorda infine con la prioritaria esigenza di reinvestire nella scuola i risparmi conseguiti nel settore.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) reputa che la relazione del Ministro smentisca l'allarmismo diffuso impropriamente nella stampa e nella scuola, augurandosi che vengano adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti degli insegnanti che hanno boicottato la riforma e generato sterili disagi.

Con riferimento alla scelta delle famiglie, sottolinea la distinzione tra il modello del maestro prevalente con le 30 ore settimanali, da un lato, e il modulo, dall'altro, atteso che quest'ultimo rappresenta una scelta didattica da modificare recuperando quella serietà che in passato alcuni esponenti del Centro-sinistra avevano rivendicato. In proposito, cita come esempio i risultati in matematica degli alunni delle scuole primarie, che appaiono assai deludenti negli ultimi anni rispetto al periodo in cui non era ancora stato introdotto il modulo dei tre insegnanti.

Reputa altresì necessaria una seria specializzazione per quanto concerne l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria, che potrebbe trovare spazio proprio nell'imminente regolamento sulla formazione dei docenti.

Nel concordare con l'intenzione di investire una parte dei risparmi per la valorizzazione dei docenti, domanda infine al Ministro in che modo sarà giudicata la qualità dei docenti, tanto più che le somme da destinare sono alquanto considerevoli.

La senatrice BASTICO (*PD*) ritiene che le informazioni rassicuranti fornite dal Ministro non corrispondano assolutamente ai provvedimenti assunti, generando gravi difformità che creano allarme nella scuola e nelle famiglie. Nel ribadire a sua volta l'opportunità di un confronto costante con il Parlamento sollecita il Ministro a fare chiarezza, deplorando l'assenza di un disegno di riforma.

Pur riservandosi di approfondire la riforma del secondo ciclo, lamenta che fino ad ora la logica prevalente sia stata quella dei tagli la cui origine è rinvenibile nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008; in proposito reputa insostenibili tali decurtazioni per la scuola se non a svantaggio della qualità.

Precisa poi che il Governo Prodi aveva avviato una sperimentazione provinciale per la riorganizzazione selettiva del comparto, nella consapevolezza dell'esigenza di una razionalizzazione; fa presente altresì che i risparmi realizzati nelle province restavano a disposizione delle scuole e dei territori. Stigmatizza pertanto che, a fronte di un'iniziativa ragionevole e diversificata, il Governo abbia invece deciso di abbandonare detta sperimentazione e di operare tagli indiscriminati che incideranno pesantemente proprio sulle realtà che hanno fino ad ora prodotto risultati positivi come ad esempio l'Emilia Romagna e la Lombardia. Al riguardo deplora la riduzione dei docenti in alcune aree nonostante si registri un incremento della popolazione studentesca.

Rispetto alle presunte conferme riguardanti il tempo pieno, rammenta che il Governo aveva promesso addirittura un incremento che risulta irrealizzabile stanti le attuali misure. Nel sottolineare la necessità di soddisfare le domande delle famiglie anche rispetto alla scuola dell'infanzia, paventa il rischio di una diminuzione delle ore nelle materie fondamentali quali ad esempio italiano, informatica e lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado, mentre in quella di secondo grado, benché la riforma sia rinviata di un anno, si riducono comunque in maniera drastica i docenti.

Quanto ai precari, nega che i tagli siano meno pesanti in quanto si registrano numerosi pensionamenti, atteso che questi ultimi non possono essere confusi con i posti in organico, oggetto di una brusca diminuzione. I tagli del personale, prosegue, impediscono infatti ad altri docenti precari di essere immessi in ruolo, con conseguenze assai gravi, considerato che non sono previsti ammortizzatori sociali. Puntualizza inoltre che sono vacanti circa 25.000 posti in organico rispetto ai quali le prossime assunzioni sono totalmente insufficienti.

Domanda quindi l'opinione del Governo rispetto alla proposta del Partito democratico di introdurre un'indennità di disoccupazione per il personale della scuola che ha svolto nell'ultimo anno almeno 180 giorni di servizio, analogamente a quanto previsto per altri comparti.

Invita poi il Ministro a ridurre l'entità dei tagli dei docenti e del personale ATA a partire dall'Abruzzo, nella prospettiva di ripensare le riduzioni regione per regione dando anche un segnale di solidarietà e coesione sociale.

Chiede altresì l'elaborazione di un piano di sicurezza delle scuole con risorse effettive, suggerendo interventi straordinari per adeguare la situazione attuale alla normativa anti-sismica e lamentando il dimezzamento dei finanziamenti destinati a tale scopo.

Quanto alla riforma del secondo ciclo, nel rammentare che fino ad ora non è stato fatto cenno ad un riordino degli istituti professionali, manifesta forte preoccupazione per l'intensa stipulata con la regione Lombar-

dia, in quanto essa prefigura un passaggio dell'istruzione professionale alle regioni, sul quale il Partito democratico è contrario.

Sollecita indi maggiori chiarimenti sul sistema dei licei nonché sulle «classi-ponte», domandando a tale ultimo riguardo se è previsto un tetto di alunni stranieri nelle classi. Nel lamentare la confusione e l'incertezza in cui versa il comparto, invoca infine più trasparenza e rispetto della legalità in merito all'attuazione del Piano programmatico e alla pubblicazione – non ancora avvenuta – dei regolamenti inerenti il primo ciclo, atteso che essi sono il presupposto giuridico per l'emanazione della circolare sulle iscrizioni e del decreto sugli organici.

Il senatore PITTONI (*LNP*) auspica un confronto con la Commissione con riferimento all'imminente regolamento sulla formazione del personale della scuola.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*), augurandosi che al termine della legislatura la scuola possa diventare davvero meritocratica, segnala il disagio e la preoccupazione di alcuni territori rispetto ai recenti provvedimenti sull'istruzione, soprattutto in termini di possibili riduzioni di posti. Domanda inoltre se corrisponde al vero l'affermazione per cui nelle scuole primarie l'insegnante prevalente, in assenza di docenti specialistici, sia chiamato anche ad insegnare l'inglese e la religione.

Chiede altresì se è previsto un piano per la sicurezza delle scuole, suggerendo uno studio specifico sulle realtà meridionali, tenuto conto che numerosi istituti sono collocati in edifici privati determinando così notevoli costi.

Nel domandare l'orientamento dell'Esecutivo circa il proliferare dei progetti attuati nelle scuole, manifesta preoccupazione per il presunto decremento, pari a circa il 70 per cento, dei fondi assegnati alle scuole materne paritarie.

Chiede infine al Ministro di chiarire la posizione dei dirigenti scolastici vincitori di concorso che abbiano rifiutato l'incarico, pur avendo acquisito legittimamente il titolo.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), nel ringraziare il Ministro per le rassicurazioni rese alla Commissione, suggerisce di riattivare corsi di aggiornamento per i docenti onde fugare i dubbi circa le possibili difficoltà per gli insegnanti della scuola primaria di impartire tutte le discipline. In merito, precisa che anche i docenti più anziani nonché i laureati in scienze della formazione primaria, pur abilitati per l'insegnamento delle varie materie, potrebbero beneficiare del ripristino di tali corsi, sul modello di quanto avvenuto con la collaborazione dell'Indire in occasione della «riforma Moratti».

Segnala inoltre con disappunto che molti dirigenti scolastici, invocando l'autonomia, hanno offerto ai genitori moduli di iscrizione diversi da quelli previsti dalla circolare ministeriale, impedendo alle famiglie di esercitare una scelta consapevole tra i quattro modelli orari proposti. Sol-

lecita pertanto la valutazione dei dirigenti scolastici e dei docenti, nella prospettiva di fare emergere le responsabilità e premiare il merito.

Invita inoltre il Ministro a superare le difficoltà tecniche registrate fino ad ora per l'assegnazione alle scuole delle risorse arretrate dovute ad esempio per il pagamento di supplenze brevi, per corrispondere agli oneri degli esami di Stato nonché per i compensi alle cooperative addette alle pulizie.

Augurandosi a sua volta che i prossimi regolamenti siano discussi in Parlamento al fine di arricchire il dibattito sui contenuti, chiede maggiori dettagli circa le graduatorie ad esaurimento, che rappresentano un modello non diffuso nel resto d'Europa e che potrebbe creare perciò difficoltà alla libera circolazione dei docenti.

Rivolge inoltre alcuni quesiti al Ministro circa i possibili provvedimenti inerenti la valutazione del voto in condotta per l'ammissione agli esami della scuola secondaria di primo grado, l'attuazione delle cosiddette «classi-ponte», nonché l'aumento incontrollato dei progetti nelle scuole, che rischiano a suo giudizio di polverizzare l'insegnamento con dispendio di risorse. A tale ultimo riguardo, nel ricordare che anche l'allora ministro Fioroni aveva tentato di ridurre il fenomeno dei «progettifici», reputa più utile utilizzare il Fondo di istituto per premiare i docenti migliori anziché realizzare attività non sempre coerenti con la *mission* della scuola.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta soddisfazione per le affermazioni del Ministro, che hanno confermato quanto promesso dal Presidente del Consiglio, a dimostrazione del mantenimento degli impegni assunti dal Governo.

Dopo aver stigmatizzato l'utilizzo improprio dell'istruzione come terreno di battaglia politica, ritiene che le cause della dispersione scolastica nella scuola superiore di secondo grado abbiano radici risalenti e non vadano affrontate erroneamente promuovendo tutti; occorre invece a suo avviso garantire la qualità del sistema, attribuendo la giusta severità allo studio senza fare demagogia.

Deplora inoltre l'allarmismo ingiustificato in relazione all'accorpamento degli istituti, atteso che ciò danneggia il Paese e testimonia solo uno sterile scontro ideologico. Pur apprezzando le aperture del senatore Rusconi, reputa indispensabile un clima più pacato che consenta di lavorare sui contenuti, evitando accuse gratuite.

Si compiace indi dell'aumento previsto del tempo pieno, sottolineando altresì che l'Italia ha accumulato un pesante ritardo nel sistema di assistenza sociale, rispetto al quale occorre innescare un meccanismo virtuoso per dare respiro ai precari.

Giudica inoltre essenziale attribuire al personale ATA la responsabilità *in vigilando*, atteso che fino ad ora tali figure non hanno una chiara definizione dei rispettivi compiti.

Concorda poi con l'esigenza di ridurre il numero dei progetti, i quali talvolta sono utilizzati per soddisfare esigenze personali o sindacali, evi-

denziando l'opportunità di valorizzare le discipline fondamentali, in ossequio alle finalità della scuola.

Nel ribadire il suo favore per l'operato dell'Esecutivo, invita infine a considerare nella giusta prospettiva lo sforzo compiuto sugli organici, rilevando come spesso essi siano aumentati fittiziamente senza un reale riscontro sulla situazione effettiva della scuola.

Il senatore CERUTI (*PD*) paventa che il dibattito sulla dimensione organizzativa ed economica dei saperi, senz'altro cruciale, allontani l'attenzione dall'esigenza prioritaria di trasmettere i saperi stessi nella loro diversità ma anche nella loro unità. Non va infatti dimenticato che, nella società contemporanea, i ragazzi apprendono prevalentemente fuori dalla scuola, senza alcun governo pedagogico.

Nel rammentare il lavoro svolto nella scorsa legislatura per la definizione di Indicazioni nazionali che semplificassero i saperi essenziali e consentissero al tempo stesso l'unificazione degli apprendimenti, chiede l'orientamento del Ministro al riguardo, soprattutto in vista della riforma della formazione degli insegnanti. In particolare, ritiene che le Indicazioni nazionali, così come elaborate nella scorsa legislatura, possano costituire un utile modello anche in sede europea.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro Mariastella GELMINI, la quale – in risposta ad alcune osservazioni dei senatori Rusconi, Mariapia Garavaglia e Aderenti – conferma il massimo rispetto per il ruolo del Parlamento e manifesta piena disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione ogni volta che sia ritenuto opportuno. Auspica tuttavia che tale confronto politico sia scevro dalla *vis* polemica che ha invece animato alcuni interventi nel dibattito odierno, atteso che ciò rischia di riverberarsi negativamente sugli utenti del servizio scolastico. In particolare, deplora che la senatrice Bastico abbia accusato il Governo di mentire sul tempo pieno, atteso che ciò diffonde preoccupazioni infondate nelle famiglie e mina la coesione sociale.

In una breve interruzione, la senatrice BASTICO (*PD*) nega di aver mai reso siffatta affermazione.

Il ministro Mariastella GELMINI, riprendendo la propria replica, ribadisce che la polemica sul tempo pieno, protratta per mesi, ha generato ingiustificati allarmismi nelle famiglie. Si augura pertanto che le polemiche abbiano termine, atteso che la scuola ha bisogno di stabilità e punti di riferimento certi, anziché di una sistematica disinformazione.

Ella conviene poi con la senatrice Mariapia Garavaglia che sarebbe preferibile garantire a tutte le scuole i requisiti necessari per richiedere il tempo pieno. Sottolinea tuttavia che si tratta di un compito che non spetta al solo Ministero di sua competenza, coinvolgendo in primo luogo la responsabilità delle autonomie territoriali.

Al senatore Ceruti, che aveva invitato a non focalizzare l'attenzione sulla sola questione finanziaria, risponde indi che si tratta tuttavia di un problema reale, in assenza del quale certamente sarebbe più facile individuare l'organizzazione scolastica ottimale. L'istruzione deve tuttavia fare i conti con un bilancio modesto, oltretutto caratterizzato da sprechi e da una spesa in molti casi inefficace.

Con riferimento alla esagerata proliferazione dei progetti, del resto già affrontata sia pure senza successo dall'*ex* ministro Fioroni, conviene che in alcuni casi si tratta di attività discutibili, che devono cedere il passo ad esigenze primarie. Conferma quindi di dedicare la massima attenzione, anche attraverso la riorganizzazione del Ministero, a recuperare risorse attraverso la razionalizzazione della spesa. A tal fine, ritiene tuttavia poco proficuo negare il problema delle risorse o rifiutarsi di affrontare il nodo dei meccanismi di spesa.

Passando alle richieste di approfondimento sull'istruzione tecnica, conferma di essersi avvalsa del lavoro svolto nella scorsa legislatura, che con qualche affinamento entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico.

Quanto all'edilizia scolastica, rileva che, negli ultimi trent'anni, l'Italia ha accumulato un ritardo impressionante. Appena insediata al Ministero, ella ha peraltro istituito un gruppo di lavoro specifico; rivendica altresì con soddisfazione l'importante intesa raggiunta in Conferenza unificata di cui ha dato conto in apertura dell'audizione. Per la prima volta, infatti, è stata superata la frammentazione delle competenze; inoltre, i 1.500 milioni di euro stanziati dal Governo, sia pure certamente insufficienti, rappresentano pur sempre un segnale importante. Auspica inoltre che le regioni rivedano la propria offerta formativa, riallocando risorse su queste tematiche piuttosto che su infiniti corsi di formazione senza adeguati sbocchi professionali.

Con riferimento alla normativa antisismica, esprime indi l'auspicio già prossimo che il Consiglio dei ministri manifesti sensibilità nei confronti delle esigenze delle scuole, ad esempio con riguardo al «piano casa».

Dopo aver confermato l'abolizione delle compresenze, salvo che durante il tempo mensa, conviene sull'esigenza di incrementare le attività di orientamento al fine di ridurre la dispersione scolastica. Anche in questo caso, invoca peraltro un'informazione trasparente e corretta, che non generi confusioni.

Passando alla riforma della scuola secondaria, conferma l'esigenza di accelerare i tempi. Ritiene peraltro indispensabile un'efficace attività di valutazione, in piena autonomia non solo dal Ministero ma anche dalle organizzazioni sindacali. Ciò, al fine di un'efficace valorizzazione del merito.

Rispondendo indi alle domande sulle «classi-ponte», precisa che si tratta di una misura niente affatto volta alla discriminazione, bensì alla piena integrazione degli alunni stranieri. Questi ultimi infatti, soprattutto se in età adolescenziale e inseriti in un contesto familiare che non parla

la lingua italiana, incontrano notevoli difficoltà di apprendimento e necessitano di interventi mirati. A tal fine, ritiene che anche l'educazione civica possa essere di grande aiuto.

Quanto all'insegnamento dell'inglese, conviene che le 150 ore attualmente previste per la formazione dei docenti non siano sufficienti. Preannuncia pertanto un apposito piano di aggiornamento per le scuole elementari che consenta una preparazione più idonea.

Dopo aver assicurato che il Ministero ha allo studio misure adeguate per corrispondere gli arretrati cui le scuole hanno diritto, si sofferma sul tema del precariato, ribadendo l'esigenza di chiudere l'esperienza delle SSIS a fronte della messa ad esaurimento delle graduatorie. Anche in questo caso, invita tuttavia a non diffondere cifre inesatte al solo fine di generare allarmismi.

Al senatore de Eccher precisa indi che le ore sono effettivamente di 60 minuti. Non ritiene peraltro che la qualità della scuola risulti incrementata in corrispondenza di un aumento delle ore o della quantità dei compiti. Oltre un certo limite, crolla infatti il livello di attenzione e di apprendimento degli alunni.

Conclude ribadendo l'impegno del Governo a migliorare l'offerta formativa affrontando con coraggio i profili di maggiore problematicità, fra cui in primo luogo la riqualificazione della scuola.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 aprile 2009

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ADOZIONE DI DECRETI-LEGGE E DI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA DAL CONTENUTO ETEROGENEO

Il presidente GRILLO si dichiara completamente d'accordo con i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, il quale – nella missiva del 9 aprile scorso inviata ai Presidenti delle Camere e al Governo, relativa alla legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 – ha sottolineato la necessità che, in ottemperanza all'articolo 77 della Costituzione, i decreti-legge mantengano un contenuto specifico ed omogeneo e che, altresì, in sede di conversione dei medesimi, si adottino rigorosi criteri di ammissibilità degli emendamenti.

Altresì, sottolinea il rischio che si consolidi la prassi deteriorata del ricorso a decreti o a disegni di legge cosiddetti *omnibus*: l'adozione ripetuta di tali provvedimenti, infatti, contribuisce a sminuire la centralità del Parlamento e a scardinare la corretta ripartizione del lavoro, impedendo alle Commissioni di merito di esaminare approfonditamente le disposizioni normative di propria competenza.

Tra l'altro, indica come sintomatico di tale pratica distorta l'Atto Senato n. 1082 («Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»), attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché l'Atto Senato n. 1195 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), all'esame della 10^a Commissione, a cui è stato presentato un corposo emendamento sul trasporto pubblico locale.

Nel ribadire un forte apprezzamento per l'iniziativa del Capo dello Stato, riconosce la prerogativa del Governo di adottare decreti-legge, sot-

tolineando tuttavia la necessità che questi abbiano un contenuto omogeneo, permettendo alla Commissione competente per materia di procedere ad un esame puntuale e rigoroso.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel condividere l'apprezzamento per la missiva del Presidente della Repubblica, ricorda come il proprio Gruppo abbia denunciato, già da vari mesi, nelle Commissioni ed in Assemblea, una vistosa degenerazione nel ricorso alla decretazione d'urgenza sia in termini di quantità che di qualità, con conseguente detrimento dell'ordinaria attività parlamentare. Pertanto, è doveroso che il Parlamento recuperi la propria centralità ed il proprio ruolo istituzionale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) rileva la necessità di riprendere in tempi celeri l'esame dei disegni di legge sulla riforma della legislazione portuale, tenuto conto delle forti aspettative provenienti dagli operatori del settore, nonché della convergenza pressoché unanime sulle modifiche normative prospettate.

Invita, quindi, il Presidente ad attivarsi con il ministro Matteoli, in modo da ripristinare una corretta dialettica tra la Commissione ed il Governo su un tema che necessita rapide soluzioni.

Suggerisce, infine, la possibilità di stralciare dai disegni di legge le parti relative all'autonomia finanziaria delle autorità portuali, qualora ciò possa contribuire ad accelerarne l'*iter* parlamentare.

Il presidente GRILLO prende atto della posizione espressa dal senatore Marco Filippi – anche con riguardo all'ipotesi di stralcio delle disposizioni sull'autonomia finanziaria – e si ripromette di informare il Ministro di tale questione; condivide altresì l'urgenza di procedere alla riforma della legislazione portuale, quale presupposto per preservare il ruolo italiano di piattaforma logistica proiettata nel Mar Mediterraneo.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) sollecita una rapida calendarizzazione del disegno di legge n. 1380 in materia di riforma degli organi di governo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ricordando che sull'identica tematica è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 966 a prima firma del senatore Butti.

Il presidente GRILLO prende atto della richiesta, rinviando ogni decisione ad un prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge in materia di qualità architettonica, chiede delucidazioni al sottosegretario Mantovani in merito ai tempi di presentazione del provvedimento normativo recante il cosiddetto «piano casa».

Il sottosegretario MANTOVANI traccia preliminarmente un quadro complessivo dei provvedimenti adottati dal Governo in materia di edilizia, ricordando che l'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, reca norme in materia di *housing* sociale. Per quanto riguarda, invece, gli interventi sugli immobili privati, rammenta che nella Conferenza Unificata del 1° aprile scorso, si era raggiunto un accordo di massima tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'adozione di un decreto-legge di semplificazione della normativa statale sull'edilizia privata, da affiancare ad un disegno di legge volto a fissare i principi fondamentali della materia, da integrare con la normativa regionale di dettaglio. Tale percorso ha registrato un momento di stallo conseguente ai tragici eventi del terremoto in Abruzzo; tuttavia, è presumibile un chiarimento sulla tempistica, anche in vista del Consiglio dei ministri convocato per giovedì prossimo, per l'adozione del decreto recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 22 aprile 2009, alle ore 8,30, non avrà luogo, e che le interrogazioni all'ordine del giorno saranno svolte nel corso della seduta pomeridiana già convocata.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 aprile 2009

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARE ASSEGNATO**Stato di crisi della filiera cunicola italiana (n. 162)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice ANTEZZA (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando preliminarmente che il settore della cunicoltura ha rappresentato per molto tempo un fattore positivo e di sviluppo nel panorama generale dell'allevamento in Italia. Si tratta infatti di un comparto che, pur non sottoposto a particolari discipline sotto l'aspetto legislativo, ha saputo progredire e ritagliarsi uno spazio rilevante nel contesto economico nazionale di settore, con evidenti riflessi anche rispetto ai mercati internazionali.

Appare giustificato assumere a base di tale tendenza certamente – e forse in primo luogo – la riconosciuta validità della carne di coniglio sotto l'aspetto nutrizionale, costituendo un prodotto di alta qualità caratterizzato dai suoi valori dietetici e in termini di alta digeribilità, del quale appare scontata l'opportunità di una sua presenza anche nelle mense di istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento a scuole ed ospedali.

Il comparto in questione – prosegue la relatrice – sta tuttavia attraversando una situazione di forte crisi, che potrebbe non apparire giustificata dai dati di settore, in base ai quali la cunicoltura italiana detiene il primato di produzione a livello comunitario ed europeo, con il 54 per cento del totale di produzione, mentre a livello mondiale è secondo soltanto alla Cina. Ad ulteriore conferma, la cunicoltura rappresenta il quarto settore della zootecnia nazionale, dopo la carne bovina, suina e avicola, con 93.500 tonnellate di prodotto, equivalente a 67,5 milioni di capi dall'anno.

I dati esposti sembrano dimostrare come, in un contesto economico globale critico e instabile, il settore sia florido e positivo sotto l'aspetto commerciale.

Malgrado queste considerazioni – prosegue la relatrice – appare certo come lo stato di crisi del comparto sia invece presente in modo molto significativo, tale da autorizzare ipotesi di netto ridimensionamento dei dati sopra esposti, e da indurre a considerare la cunicoltura come un settore che corre seri rischi di struttura.

I dati più recenti, infatti, mostrano una forte diminuzione delle quotazioni della carne di coniglio, per tutto il 2007 e per i primi otto mesi del 2008, rappresentando uno dei momenti peggiori in assoluto per gli allevatori, nei cui confronti la crisi finanziaria sembra amplificarsi anziché ridursi.

Rispetto a un continuo aumento dei consumi – prosegue la relatrice – da cui dovrebbe derivare la già citata validità commerciale del prodotto, individuare le cause della crisi strutturale non appare agevole, in considerazione della scarsa chiarezza e trasparenza di fenomeni che per alcuni profili potrebbero sembrare anche contraddittori.

La comune analisi da parte degli operatori del comparto riconosce il carattere strutturale, e non soltanto congiunturale, della crisi individuandone la fonte in una forte congestione del mercato, causata dall'opposto andamento delle esportazioni e delle importazioni. La continua crescita delle importazioni rispetto al *trend* negativo e in evidente calo, fino al 29 per cento, delle esportazioni, ha determinato un crollo dei prezzi che riverbera le sue conseguenze in modo allarmante nei confronti degli allevatori e produttori, causando in molti casi la chiusura e l'abbandono di un'attività che deve affrontare comunque una crisi finanziaria senza precedenti, in cui i costi di produzione ormai superano i prezzi del prodotto.

Oltre all'andamento delle esportazioni e delle importazioni – prosegue la relatrice – e al rincaro dei costi di produzione, ulteriori motivi di tale situazione possono essere ricercati anche in una eccessiva frammentazione e scarsa organizzazione in cui versa il settore.

Gli elementi di criticità, incertezza e scarsa chiarezza che complessivamente hanno indebolito un comparto in espansione suscitano riflessioni e sospetti sul corretto esplicarsi della concorrenza, anche nei rapporti di mercato con altri Paesi, con potenziali effetti distorsivi che potrebbero rendere opportuna una istruttoria da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, anche al fine di accertare la eventuale presenza di cartelli sui prezzi e condotte abusive, volte a concentrare il mercato in poche grandi aziende a danno dei liberi allevatori.

L'attuale situazione – prosegue la relatrice – ha indotto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a costituire e avviare un tavolo tecnico di filiera, finalizzato all'analisi e all'individuazione di proposte di rilancio, che rappresenta di per sé un forte segnale di attenzione verso il comparto, ma che per risultare realmente efficace dovrà giungere in tempi certi all'individuazione di misure in grado di affrontare e cercare di risolvere una crisi i cui effetti continuano a propagarsi verso gli operatori e gli allevatori.

Se infatti è vero che le cause di tale stato sono legate in primo luogo al mercato, è altresì vero che una strategia comune basata sulla sinergia

delle istituzioni centrali e locali, delle associazioni e organizzazioni dei produttori, appare come la via più utile e anzi necessaria per superare la crisi, attraverso la promozione di una reale ed efficace programmazione e la predisposizione di strumenti di tutela in grado di invertire l'attuale tendenza negativa e di dare nuova spinta ed energia a un settore che potenzialmente mantiene aperte prospettive di sviluppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 aprile 2009

69^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 aprile scorso.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio nella seduta dell'8 aprile scorso ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33, ad eccezione di alcune proposte emendative, esprimendo parere contrario sulle proposte 30.0.2 e 30.0.3.

La Commissione ha espresso inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.8, 33.9, 33.11, 33.12, 33.14 e 33.15. A seguito del parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 dichiara pertanto inammissibili tali emendamenti che non potranno essere posti in votazione.

Il parere rimane invece sospeso sulle proposte 27.0.1 (testo 3) e dei relativi subemendamenti, 28.3, 29.0.1, 32.100, 32.0.100 (che nel frattempo è stato ritirato) e i relativi subemendamenti, 33.7 (testo 2), 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5 (testo 2), 33.0.500.

La Commissione, in attesa del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative riferite all'articolo 27, decide l'accantonamento delle proposte stesse.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 28.100 e contrario sul 28.1 e 28.2.

Il sottosegretario URSO esprime parere conforme a quello del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 28.100 e respinge il 28.1 e il 28.2.

Risulta, invece, ancora accantonato l'emendamento 28.3, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 29.1 che, posto ai voti, risulta approvato.

Risulta, invece, ancora accantonato l'emendamento 29.0.1, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario URSO presenta l'emendamento 30.0.7 (testo 3), pubblicato in allegato al resoconto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 30.0.1, e sul 30.0.8, ma a condizione che sia riformulato e sul 30.0.10. Esprime invece parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 30.

Il sottosegretario URSO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.10. Risultano pertanto precluse le proposte emendative 30.0.2 e 30.0.3. Risultano invece respinte le proposte emendative 30.0.1/1, 30.0.9, 30.0.11, 30.0.12 e 30.0.13.

La Commissione, in attesa che la Commissione bilancio si esprima sul testo 3 della proposta 30.0.7 dispone l'accantonamento dei subemendamenti riferiti all'emendamento 30.0.7 (testo 2), potendo gli stessi essere compatibili con la nuova formulazione testè presentata. Conviene altresì sull'accantonamento del 30.0.8.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 31.1 e 31.0.1.

Il sottosegretario URSO esprime parere favorevole sui subemendamenti presentati dal relatore al 31.0.1 e parere conforme sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 31.

Con distinte votazioni la Commissione approva l'emendamento 31.1, i subemendamenti 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/3, 31.0.1/4, 31.0.1/5 e l'emendamento 31.0.1, come subemendato.

In attesa del parere della Commissione bilancio, la Commissione accantona l'emendamento 32.100.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 32.0.2 e contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 32.

Il sottosegretario URSO esprime parere favorevole sull'emendamento 32.200 e conforme a quello del relatore sulle restanti proposte riferite all'articolo 32.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 32.200 e 32.0.2. Respinge invece l'emendamento 32.1.

A seguito del ritiro dell'emendamento 32.0.100, decadono infine i subemendamenti ad esso riferiti.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 33.200, interamente pressivo dell'articolo, ha inteso recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario URSO esprime parere favorevole sull'emendamento 33.200.

La Commissione approva quindi l'emendamento 33.200, risultando così precluse le proposte emendative 33.1, 33.7 (testo 2), 33.13 e 33.16.

Il presidente CURSI avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative già accantonate in precedenti sedute.

Su proposta del sottosegretario URSO, la Commissione conviene sul mantenere l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il presidente CURSI informa che l'emendamento 2.200 risulta assorbito dalla avvenuta approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2) e ricorda che l'emendamento 2.500 era stato accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO invita quindi al ritiro dell'emendamento 3.0.1, sul quale il Governo è disponibile ad impegnarsi per una presentazione di tale emendamento nel disegno di legge comunitaria, nonché dell'emendamento 3.0.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) insiste per la votazione di entrambe le proposte emendative, al fine di una loro presentazione in Aula in caso di bocciatura da parte della Commissione.

La Commissione con distinte votazioni respinge quindi gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3.

Il presidente CURSI ricorda che risultano ancora accantonati gli emendamenti 3.500, 4.5, 4.6 (testo 2), 4.0.2 e 4.0.4.

Il sottosegretario URSO invita quindi al ritiro dell'emendamento 8.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

La senatrice FIORONI (*PD*) insiste per la votazione della proposta emendativa al fine della presentazione in Aula in caso di bocciatura.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 8.3.

Il RELATORE presenta l'emendamento 10.0.1 (testo 4), pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente CURSI evidenzia come la proposta emendativa coinvolga competenze non solo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ma anche del Welfare in considerazione dei profili relativi alla salute dei cittadini con riguardo alla sicurezza degli alimenti. Propone pertanto di accantonare l'esame di tale proposta emendativa.

Il senatore CARUSO (*PdL*) preannuncia quindi una serie di riformulazioni alle proposte emendative riferite agli articoli 9 e 10, in materia di contraffazione, che tengano conto degli orientamenti della dottrina più autorevole in relazione ai reati di contraffazione.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti da parte del senatore VETRELLA (*PdL*) con particolare riguardo alla tutela delle opere dell'ingegno, il senatore CARUSO (*PdL*) si sofferma sulle problematiche relative alla registrazione del marchio, mentre la senatrice FIORONI (*PD*) evidenzia che in alcuni casi le contraffazioni di prodotti si verificano prima ancora della registrazione del prodotto stesso.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 11.600/1, 11.600/2, 11.600/3, 11.600/4 e 11.600/5, nelle parti in cui sono compatibili con l'emendamento 11.600 (testo 2). Rileva, invece, che il subemendamento 11.600/6 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.600 (testo 2).

Il sottosegretario URSO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.600 (testo 2) e conforme a quello del Relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 11.600/1, 11.600/2, 11.600/3, 11.600/4 e 11.600/5. Approva, invece, l'emendamento 11.600 (testo 2). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.14, 11.15, 11.16 e 11.17.

Il presidente CURSI presenta l'emendamento 12.1 (testo 2), pubblicato in allegato, e ritira l'emendamento 12.2.

Il sottosegretario URSO si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.1 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'emendamento 12.1 (testo 2).

Il presidente CURSI ricorda che rimangono accantonati gli emendamenti 12.0.1, 12.0.4 e 12.0.5.

Il sottosegretario URSO invita quindi al ritiro dell'emendamento 13.0.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La senatrice FIORONI (*PD*) insiste per la votazione della proposta emendativa al fine della presentazione in Aula in caso di bocciatura.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 13.0.1.

Il presidente CURSI ricorda che risultano ancora accantonati gli emendamenti 16.500 (testo 2), 16.502, 16.0.4, nonché le proposte emendative riferite all'articolo 18.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.8.

Risultano invece approvati, con il parere favorevole del relatore e del Governo gli emendamenti 20.100 e 20.7.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge l'emendamento 20.0.1. Approva poi, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.0.2 come riformulato in ottemperanza del parere della Commissione bilancio (pubblicato in allegato).

Poiché il senatore CARUSO (*PdL*) ribadisce la necessità di valutare attentamente le proposte emendative riferite all'articolo 24, con particolare

riguardo alle questioni attinenti alla giurisdizione, la Commissione ne conferma l'accantonamento.

Il presidente CURSI ricorda infine che risultano tuttora accantonati gli emendamenti 25.2 e 25.3, nonché le proposte emendative riferite all'articolo 26, ad eccezione dell'emendamento 26.100, che era stato precedentemente approvato. Rinvia dunque il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1195**

Art. 10.

10.0.1 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Azioni a tutela della biosicurezza delle produzioni agroalimentari
e della filiera ittica)*

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza, a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006 n.81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, promuove, le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

- a) alle iniziative di formazione e di informazione;
- b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
- c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo

517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola» alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere

sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 12.

12.1 (testo 2)

CURSI, VETRELLA

All'art. 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al primo comma dell'art. 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura annuale, può proporre una di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 20.

20.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici;"».

Art. 30.

30.0.7 (testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

1. In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese l'importo della sanzione è calcolato anche sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono consapevolmente vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale, e viene comminata distintamente all'associazione e alle imprese associate, nel limite, per queste ultime, del cinque per cento del rispettivo fatturato».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 aprile 2009

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Banca d'Italia, il dottor Andrea Brandolini, titolare della divisione struttura economica e mercato del lavoro del servizio studi di struttura economica e finanziaria, accompagnato dalla dottoressa Paola Ansuini, titolare della divisione comunicazione e stampa della segreteria particolare.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il dottor BRANDOLINI svolge un ampio intervento sul tema oggetto dell'indagine, fornendo nel corso della sua esposizione anche chiarimenti richiesti in via incidentale dal Presidente e soffermandosi in particolare su tre aspetti specifici: la distribuzione funzionale del reddito tra profitti e salari, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e le questioni connesse alla distribuzione personale dei redditi e della ricchezza in Italia. Con riferimento al primo profilo, rileva che la quota del lavoro sul valore aggiunto è scesa, alla fine degli anni '90, dal picco di metà anni settanta ai valori minimi dal dopoguerra. Nel decennio in corso, sospinta dall'aumento dell'occupazione, ha poi ripreso a salire, riportandosi ai livelli dei primi anni novanta, con andamenti più accentuati nel settore privato. In ogni caso si ha una dinamica complessivamente meno favorevole ai profitti nei settori manifatturieri, più esposti alla concorrenza internazionale, e più favorevole nei servizi oggetto delle privatizzazioni nel decennio scorso. Quanto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la crescita di quelle lorde reali unitarie è risultata contenuta dal 1993 al 2008, con un aumento inferiore per le retribuzioni al netto del carico fiscale, soprattutto per quanti non hanno familiari a carico. La crescita dei redditi reali è stata frenata dal rallentamento della produttività; la dinamica delle retribuzioni medie è inoltre stata moderata dalla diffusione delle forme contrattuali atipiche. Con riferimento agli aspetti relativi alla distribuzione personale dei redditi, si osserva che il livello della povertà e delle disuguaglianze dei redditi familiari in Italia è elevato nel confronto internazionale, ben superiore a quello dei paesi nordici e dell'Europa continentale, in linea con quello degli altri paesi mediterranei e quelli di lingua inglese. Il contrasto tra Nord e Sud è decisivo per comprendere il livello di disuguaglianza complessivo in Italia, non solo per il ruolo degli ampi divari di reddito, ma anche per l'impatto di una distribuzione dei redditi fortemente disuguale nelle regioni meridionali. Nell'ultimo trentennio in Italia vi sono state fasi di aumento della disuguaglianza dei redditi familiari, anche se, diversamente da quanto accaduto in altre economie avanzate, non si è registrato un periodo prolungato di crescita della disuguaglianza. Questa stabilità aggregata nasconde tuttavia cambiamenti importanti nell'allocazione delle risorse, e in particolare movimenti redistributivi orizzontali che hanno modificato le posizioni relative delle classi sociali, senza tuttavia alterare i livelli di disuguaglianza e povertà aggregati. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è quello della vulnerabilità, atteso che il reddito familiare può essere sufficiente rispetto allo *standard* minimo, ma possono verificarsi

circostanze tali da indurre un cambio repentino di tale situazione. L'oratore conclude rilevando che in un periodo di crescita economica il rischio di povertà più elevato per quanti vivono in famiglie in cui tutti gli occupati hanno impieghi atipici, specie se a termine, è controbilanciato dalle maggiori opportunità di lavoro offerte da queste occupazioni. Questo meccanismo compensativo può venir meno nelle fasi di recessione, nelle quali i lavoratori a termine e quelli parasubordinati sono i più esposti alla perdita dell'occupazione ed i meno protetti dagli ammortizzatori sociali. In un situazione in cui molte famiglie hanno risorse patrimoniali limitate, assume rilievo altresì la debolezza della rete di protezione sociale.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Brandolini per l'ampia e documentata relazione e per i dati particolarmente aggiornati in essa evidenziati, sottolineando che la loro ricchezza e complessità rendono opportune osservazioni e considerazioni aggiuntive da parte della Commissione.

Il senatore TREU (PD), nel segnalare l'estremo interesse della relazione, che per molti aspetti precisa ed integra dati già forniti in altra occasione dall'INPS, chiede chiarimenti sulla crescita delle disuguaglianze in Italia con riferimento alle altre economie avanzate.

Dopo un ulteriore intervento sul punto del presidente GIULIANO, il dottor BRANDOLINI, riportandosi al recente rapporto dell'OCSE e ai dati elaborati da EUROSTAT, sottolinea che, mentre nei paesi nordici si registra una distribuzione del reddito più uguale, i paesi mediterranei e di lingua inglese si trovano in fondo a tale classifica e che gli Stati Uniti sono sicuramente il paese ad economia avanzata con disuguaglianze più elevate nella distribuzione personale dei redditi.

Nessun altro ponendo quesiti, il presidente GIULIANO ringrazia ancora una volta il dottor Brandolini, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 aprile 2009

83^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GRAMAZIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Aersud Elicotteri, l'ingegner Riccardo Aichner, presidente, la dottoressa Monica Mazzei, responsabile marketing HEMS & SAR nonché per la Mariani Ambulanze il dottor Paolo Tonfoni, responsabile commerciale.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza: audizioni di esperti

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso.

L'ingegner AICHNER, dopo aver illustrato la struttura organizzativa del Gruppo Eurocopter che rappresenta il primo costruttore al mondo di elicotteri e che vanta numerose collaborazioni industriali con imprese aeronautiche italiane di eccellenza, si sofferma sullo stato dell'elisoccorso in Italia, nato negli anni '80, attraverso mezzi di agenzie elicotteristiche governative, ai quali si sono poi affiancati operatori civili specializzati. Dal

punto di vista normativo, è stata avviata dal 2003 una regolamentazione unica europea la quale, però, è ancora nella forma di raccomandazione.

Dopo aver fornito alcuni dati circa il numero degli elicotteri per numero di abitanti e sugli elicotteri in servizio per elisoccorso, fa presente che l'Italia è stato un Paese pioniere nell'elisoccorso, inizialmente sviluppatosi per il soccorso alpino.

Le caratteristiche principali del servizio di elisoccorso sono rappresentate dalla gestione da parte di una centrale operativa, dalla presenza a bordo di un medico, dall'attivazione di un servizio per 365 giorni all'anno, sia per l'intero arco della giornata o solo nell'arco diurno, nonché dalla gestione da parte di operatori civili specializzati in possesso di apposito certificato. Nel rilevare che vi sono ancora diverse regioni nelle quali tale servizio è assente, osserva che le tipologie di intervento possono essere di duplice natura: interventi primari che comportano il trasferimento del paziente all'ospedale più idoneo; interventi secondari che prevedono il trasferimento da ospedale ad ospedale, nonché il trasporto di organi o di sangue.

Dopo aver dato conto anche delle esperienze avutesi sia nel Lazio che in Abruzzo – in occasione del recente terremoto – sottolinea gli sviluppi futuri di tale servizio che dovranno riguardare il suo potenziamento nelle regioni che ne sono sprovviste, l'aumento della copertura per tutta la giornata, il completamento delle elisuperfici, nonché il miglioramento complessivo della operatività sia attraverso un più efficace coordinamento, sia tramite l'impiego di mezzi più piccoli e leggeri. Inoltre, una delle esigenze più rilevanti è data anche dalla riduzione dei costi a carico dell'amministrazione, nonché dall'attuazione delle norme europee che, a partire dal 2012, avranno carattere obbligatorio, con conseguente cessazione del servizio da parte delle istituzioni pubbliche alle quali subentreranno gli operatori civili specializzati.

Infine illustra il progetto *Clean Sky* volto alla riduzione di emissioni di anidride carbonica ed al minor impiego di carburante.

Il presidente GRAMAZIO chiede qual è il numero dei soggetti presenti presso gli elicotteri, soprattutto quelli più leggeri, e su quali spazi reali essi possono atterrare.

L'ingegner AICHNER, dopo aver fornito alcuni dati sul costo annuo complessivo del servizio, precisa che a bordo dell'elicottero vi sono quattro o cinque persone, tra pilota, tecnici, medici e infermieri. Inoltre fornisce alcune indicazioni anche sugli spazi necessari per l'atterraggio, anche in considerazione del fatto che sarebbe ideale un intervento che fosse effettuato non oltre venti minuti dalla chiamata.

Il dottor TONFONI, dopo aver dato conto dell'attività di allestimento di veicoli sanitari per il soccorso, svolta dalla società Mariani, si sofferma sulla profonda evoluzione che ha caratterizzato la produzione di ambulanze. Al riguardo, fa presente che in base al decreto ministeriale n. 553 del 1997 sono definite due diverse categorie di ambulanze per il tra-

sporto di ammalati e feriti, a seconda che siano dotate o meno di strutture avanzate a bordo e siano predisposte per accogliere *equipés advanced life support* (ALS).

Dà quindi conto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla disciplina tecnica EN 1789/2007, elaborata a livello convenzionale per la standardizzazione della produzione industriale, tuttora in corso di recepimento presso i Paesi europei. Quanto alla situazione in Italia, sottolinea l'assenza di uniformità del parco mezzi a causa del mancato recepimento di tale normativa, stante altresì la mancanza di un efficace coordinamento a livello ministeriale. Tale normativa detta infatti una regolamentazione concernente la progettazione, i metodi di *test*, i livelli di prestazione e di equipaggiamento ai fini della realizzazione di un progetto certificato. Al riguardo sarebbe opportuno provvedere all'elaborazione di apposite linee guida nazionali, nonché all'istituzione di un organo di controllo, nella prospettiva di una maggiore standardizzazione e uniformità qualitativa dei veicoli di soccorso sul territorio nazionale, obiettivo perseguibile anche attraverso forme di aggregazione a livello industriale.

Sollecita quindi una riflessione sull'opportunità di riformare le norme che presiedono alle procedure d'acquisto, da parametrare a suo avviso alle specifiche realtà territoriali regionali, ipotizzando inoltre l'istituzione di un Dipartimento nazionale dell'emergenza sanitaria.

Il presidente GRAMAZIO chiede chiarimenti sulle caratteristiche delle ambulanze, con particolare riferimento alla capienza complessiva e agli *standard* di sicurezza.

Il dottor TONFONI risponde ai quesiti posti, facendo presente che i modelli *standard* di ambulanza dispongono di sei posti a sedere, incluso l'autista, e di un posto barellato, mentre i mezzi militari possono arrivare ad ospitare un maggior numero di barelle. Quanto alla sicurezza, riferisce che la realizzazione delle nuove ambulanze avviene nel rispetto dei requisiti vigenti in materia.

Il presidente GRAMAZIO ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, 22 aprile 2009, alle ore 15 è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1331 (etichettatura prodotti alimentari) e n. 1366 (ripartizione del cinque per mille).

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 aprile 2009

78^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi, ed il dottor Luigi Bertone, direttore della stessa federazione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(14) BIANCONI. – *Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti*

(740) SAIA ed altri. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati*

(1356) MOLINARI e DELLA SETA. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il sottosegretario di Stato MENIA esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame.

Il presidente D'ALÌ avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati agli articoli del testo unificato predisposto dal relatore e assunto dalla Commissione come testo base per il prosieguo dei lavori.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, facendo presente che la proposta di regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, attualmente all'esame del Parlamento europeo, potrebbe non essere approvata prima della cessazione dell'attuale Parlamento europeo e in ogni caso occorre considerare la possibilità che potrebbe essere definito in sede europea un regolamento che autorizzi gli Stati membri a prevedere una disciplina maggiormente restrittiva di quella da esso recata.

Il relatore, senatore ALICATA (*PdL*), illustra l'emendamento 3.11.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritira l'emendamento 3.1.

Il presidente D'ALÌ osserva che la previsione di cui all'articolo 3 individua nell'entrata in vigore della normativa comunitaria sul commercio dei prodotti derivanti dalla foca il termine finale di efficacia delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Il relatore, senatore ALICATA (*PdL*), esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 e invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.11.

Il sottosegretario di Stato MENIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.11.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione del Presidente di Federparchi

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 marzo scorso.

Il dottor SAMMURI si sofferma sullo stato di applicazione della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) rilevando l'inesistenza di indirizzi generali di provenienza ministeriale ai quali gli enti parco possano riferirsi. È necessario inoltre valutare il rapporto tra le attività degli enti e la programmazione territoriale regionale nei rispettivi ambiti.

Segnala poi la situazione di disagio in cui versano le aree marine protette, le quali lamentano una carenza di finanziamenti, inadeguati alla copertura dei costi del personale e una indeterminatezza eccessiva del ruolo e del profilo giuridico della figura del direttore. Tale situazione deve essere affrontata urgentemente nel quadro di una strategia che punti alla integrazione delle politiche di gestione delle aree protette terrestri e marine.

Per quanto riguarda la capacità di programmazione e di utilizzazione delle risorse, deve essere superata la situazione secondo la quale il trasferimento dei finanziamenti avviene soltanto ad esercizio finanziario quasi concluso. In tale senso, una soluzione può essere rappresentata da una previsione triennale delle risorse da trasferire agli enti. Sottolinea inoltre che il disposto dell'articolo 7 della legge quadro, che stabilisce priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per i territori interessati dai parchi, è rimasto del tutto inattuato. Andrebbero inoltre incoraggiate forme di agevolazione, anche fiscale, per le attività economiche esercitate dagli enti parco e da soggetti privati in accordo con tali enti: si assiste infatti al paradosso per cui gli enti parco sono spesso svantaggiati, dal punto di vista fiscale, poiché l'Agenzia delle entrate non riconosce ad essi le agevolazioni valide per gli enti pubblici in materia di imposte di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale.

In tale contesto occorre favorire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento degli enti parco attraverso la celere modifica delle procedure di nomina e di funzionamento dei consigli direttivi. Interventi urgenti sono necessari anche per quanto riguarda la procedura di nomina dei presidenti e la definizione del loro *status* giuridico.

Fa quindi presente la necessità di ampliare l'autonomia decisionale degli enti parco conferendo ad essi la titolarità della gestione delle riserve naturali statali ricadenti nei loro territori e dotandoli tutti di servizi di guardia parco che svolgano funzioni analoghe a quelle espletate dai *ranger* nei parchi americani. Per quanto riguarda poi le problematiche connesse al controllo faunistico, fa incidentalmente presente che, se entrassero in vigore alcune delle disposizioni previste dal disegno di legge di modifica della legge n. 157 del 1992, verrebbe irrimediabilmente compromessa la capacità di gestione da parte degli enti parco. Tra le prospettive di modifica della legge n. 394, sarebbe poi il caso di valutare la possibilità che i presidenti degli enti parco vengano nominati dai sindaci e dai presidenti delle province che già oggi nominano il direttore generale.

Fa infine presenta la necessità di aggiornare i contenuti della legge n. 394 al fine di renderli coerenti con le direttive comunitarie che rientrano nella cosiddetta «Rete Natura 2000».

Il senatore DELLA SETA (PD), dopo aver ricordato che i criteri di attribuzione dei fondi annuali agli enti parco nazionali sono basati prevalentemente sulle spese obbligatorie e sulla spesa storica, chiede se tali criteri si riscontrino anche nell'attribuzione ai parchi regionali dei finanziamenti da parte della regione, riproducendo così anche a tale livello le distorsioni esistenti a livello nazionale.

Il senatore VICECONTE (PdL) sottolinea la necessità di apportare alla legge n. 394 del 1991 opportune modifiche che consentano di superare la farraginosità delle attuali procedure ed il sostanziale immobilismo che impedisce lo sviluppo delle collettività insediate nei territori dei parchi causandone l'impovertimento.

Il presidente D'ALÌ chiede, con particolare riferimento alla lamentata inattuazione dell'articolo 7 della legge 394, se tale inosservanza derivi da una violazione volontaria oppure dalla impossibilità effettiva di applicare tale norma.

Il dottor SAMMURI risponde facendo presente che fino ad oggi il Ministero competente non ha mai svolto alcuna relazione sull'attuazione della legge n. 394 e ciò impedisce di avere un quadro ufficiale della situazione nazionale. Fa quindi presente che la ripartizione dei fondi regionali avviene applicando criteri basati sulla spesa storica, sulla dimensione territoriale, sulla popolazione interessata e sulla necessità di finanziamento trasmesse dagli enti parco regionali. La regione Toscana ha progressivamente incrementato negli ultimi cinque anni le disponibilità finanziarie in favore dei suoi enti parco. Per ciò che riguarda la capacità di sviluppo del territorio mediante il volano economico degli enti parco, la situazione si presenta variegata a livello nazionale. A tale riguardo cita il caso del Parco della Maremma nell'ambito del quale sono sorti circa 150 centri agrituristici, inesistenti al momento dell'istituzione del parco.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede se esistano metodi *standard* per la valutazione dei risultati conseguiti dai soggetti gestori dei parchi.

Il dottor SAMMURI auspica la diffusione dei sistemi di valutazione dell'azione amministrativa pubblica anche nella realtà degli enti parco al fine di contribuire alla progressiva deburocratizzazione del relativo sistema.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Sammuri per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 14, 740, 1356**

Art. 3.

3.1

DELLA SETA

Sopprimere l'articolo.

3.2

DELLA SETA

Al comma 1, le parole: «delle normative comunitarie» sono sostituite con le seguenti: «di norme comunitarie».

3.11

IL RELATORE

All'articolo 3, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2010 e».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 21 aprile 2009

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Leopoldo Tartaglia (CGIL), al posto di Nicoletta Rocchi; Cecilia Brighi (CISL) e Lamberto Santini (UIL).

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Leopoldo Tartaglia (CGIL), Cecilia Brighi (CISL) e Lamberto Santini (UIL), sulla internazionalizzazione e responsabilità sociale delle imprese

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia i rappresentanti sindacali per la loro partecipazione all'audizione che è centrata sul delicato problema della responsabilità internazionale delle imprese. I diritti sociali in un'epoca di globalizzazione economica sempre più saranno importanti nello sforzo che la comunità internazionale dovrebbe compiere per giungere ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile. In questo contesto il ruolo delle imprese è davvero centrale ed è indispensabile coinvolgere anche questi soggetti nelle politiche volte a conseguire piena tutela dei diritti umani.

Cecilia BRIGHI, Dipartimento CISL Internazionale, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda come proprio oggi cada il 90° anniversario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Purtroppo non mancano segnali inquietanti di accentuata precarizzazione del lavoro la quale, insieme ad un aumento della disoccupazione, penalizza i lavoratori e dimostra come la globalizzazione economica non implichi necessariamente solo benefici. Questo è particolarmente vero in paesi notoriamente critici nella tutela dei lavoratori. Possono essere citati i casi della Bielorussia, rispetto alla quale anche grazie all'impegno dei sindacati sono stati tuttavia compiuti alcuni passi in avanti, così come i casi della Cina, della Birmania, dello Zimbabwe. Le norme fondamentali in materia sono contenute come è noto nella Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e le linee guida dell'Ocse destinate alle imprese multinazionali, strumenti importanti, ma troppo spesso, nonostante siano vincolanti per i governi, vengono disattesi nei fatti come attestano i recenti rapporti redatti a livello internazionale. Anche l'Italia, purtroppo, si trova indietro, giacché le politiche di incentivazione all'investimento all'estero non prevedono regole sulla qualità dell'attività all'estero con specifico riguardo alla tutela dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori. Lo stesso «Punto di contatto» attivato presso il Ministero dell'economia costituisce un ben labile riferimento. Sarebbe importante collaborare con i paesi che sono più avanti su questo percorso, come Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, per dar vita a regole comuni e a meccanismi realmente efficaci di monitoraggio del rispetto di quelle regole.

Lamberto SANTINI, segretario confederale UIL, ricorda, nel giorno in cui si celebrano i 90 anni dell'OIL come sin dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1944 si sia posta una grande attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori anche in campo internazionale. Occorre proseguire su questo cammino rafforzando il ruolo dell'Unione Europea, come era avvenuto, almeno inizialmente quando l'onorevole Maroni svolgeva l'incarico di Ministro del lavoro. È necessario, specie in questo momento di crisi, comprendere la centralità del lavoro nei processi di impresa e quindi rafforzarne la tutela a tutti i livelli. Se in Italia questo percorso pare stentare – ed effettivamente il «Punto di contatto» del Ministero dell'economia non può certo bastare – nell'Est europeo, solo per rimanere entro i confini del nostro continente, vi è una carenza assoluta di tutele al lavoro, così

come nei paesi di punta del cosiddetto BRIC, Brasile, India e Cina. Per quanto riguarda l'Italia, comunque, la tutela del lavoro, operando in linea con le più recenti iniziative adottate in questo campo, deve passare attraverso la valorizzazione del territorio e la concertazione tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le imprese.

Leopoldo TARTAGLIA, Dipartimento CGIL Internazionale, sottolinea come sul tema della responsabilità internazionale delle imprese veda del tutto in sintonia i sindacati confederali. La crisi attuale dell'economia internazionale offre nonostante tutto una opportunità ai protagonisti del mondo dell'impresa, l'opportunità di cambiare modello di sviluppo ponendo maggiormente l'accento sul ruolo del lavoro, riequilibrando i redditi, consolidando i meccanismi legati agli ammortizzatori sociali, remunerando maggiormente il lavoro rispetto al capitale, tenendo beninteso conto della produttività. Il sistema normativo, anche a livello internazionale, è ben strutturato e molto avanzato, il vero problema è quello della effettività e dei controlli. Peraltro, verso la crisi dovrebbe spingere i governi, anche il governo italiano, ad accrescere le risorse per la cooperazione allo sviluppo, necessarie per cercare di riequilibrare lo sviluppo tra Nord e Sud del mondo. In ogni caso non possono essere taciuti in questa sede due casi molto significativi a livello internazionale nella violazione dei diritti dei lavoratori: uno è la Colombia, paese nel quale dall'inizio dell'anno sono stati assassinati ben 68 sindacalisti, l'altro è l'Iran cui le più elementari norme a tutela dei lavoratori e dei sindacati vengono sistematicamente violate.

Intervengono i senatori FLERES (*PdL*) e LIVI BACCI (*PD*) e il PRESIDENTE per porre domande riguardanti il ruolo dei diritti sociali nel contesto odierno della tutela internazionale dei diritti umani e sulla possibilità di svolgere un monitoraggio efficace dei diritti dei lavoratori, con particolare riguardo al lavoro minorile.

Rispondono Cecilia BRIGHI, Lamberto SANTINI e Leopoldo TARTAGLIA sottolineando i ritardi del nostro paese, nonché le responsabilità della comunità internazionale nel non aver promosso politiche adeguate a disciplinare le imprese quando operano a livello internazionale, specie nei paesi notoriamente critici rispetto alla tutela dei lavoratori.

IL PRESIDENTE ringrazia le persone audite per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

Variazione nella composizione della Commissione

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Anna Margherita Miotto, in sostituzione del deputato Lorenzo Ria.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore

Testo unificato C. 624 ed abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Antonio Fosson, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante la disciplina delle terapie del dolore e delle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Rileva che l'articolo 1 indica quale finalità della legge la tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative ed alle terapie del dolore mentre l'articolo 2 ha una funzione definitoria; l'articolo 3 finanzia la prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative; l'articolo 4 prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione da parte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative. Evidenzia che l'articolo 5 reca l'istituzione della rete di cure palliative; l'articolo 6 disciplina la composizione dell'*equipe* multiprofessionale specializzata in cure palliative; l'articolo 7 delinea le condizioni per l'accesso ai servizi assistenziali della rete di cure palliative e gli articoli 8 e 9 definiscono i requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali e domiciliari. Riferisce che gli articoli 10 e 11 dettano le misure di sostegno per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» e definiscono i criteri per la realizzazione del coordinamento delle misure previste; l'articolo 12 prevede l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica; l'articolo 13 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore; l'articolo 14 istituisce l'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e le terapie del dolore; l'articolo 15 reca la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore ed infine l'articolo 16 prevede la relazione annuale al Parlamento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi per la realizzazione di strutture per le cure palliative. In ordine all'articolo 5, osserva che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province. Fa notare che l'articolo 11 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore e che nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

C. 2353

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Paolo Tancredi, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a provvedere al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, strumento attraverso cui vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza al verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. Rileva che a seguito del riordino operato con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dotazione del Fondo è suddivisa in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato «Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi», l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, denominato «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori». Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi; il comma 2 prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio su cui è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi mentre il comma 3 reca la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Riferisce quindi che il comma 4 provvede a reintegrare di 90,1 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo «conti dormienti» attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la proposta prevede il rifinanziamento del Fondo sul quale vengono erogati agli imprenditori agricoli i contributi statali sui premi assicurativi, senza intervenire sulle norme che disciplinano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo, quale in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che prescrive che l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2008**C. 2320 Governo, approvato dal Senato**

(Relazione alla XIV Commissione della Camera)

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**Doc. LXXXVII, n. 1**

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce che il disegno di legge comunitaria 2008, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consta di quarantasei articoli, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Segnala che la Commissione ha reso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 4 novembre 2008 sul testo che, esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007, interviene in diversi settori, delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi e modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Sottolinea che il Capo I reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse; il Capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie; il Capo III dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e il Capo IV reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali; in particolare il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Rileva che il comma 7 del medesimo articolo prevede l'obbligo del Ministro per le politiche europee di trasmettere alle Camere un'informativa seme-

strale sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In relazione all'articolo 2, evidenzia che la norma detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe finalizzate all'attuazione delle direttive comunitarie; in particolare, criteri connessi all'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella lettera g), che richiama espressamente il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Sottolinea che l'articolo 7 reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Fa notare che l'articolo 9 stabilisce che nell'esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il Governo, nella predisposizione del decreto legislativo, è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza Stato-regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede alcuni adempimenti e l'indicazione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Osserva che il Governo, nel predisporre il decreto legislativo di attuazione della direttiva, deve acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni; prevedere adeguati poteri di coordinamento e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria; introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, all'accreditamento dei laboratori, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli. Evidenzia che l'articolo 13 reca disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo mentre l'articolo 16 modifica la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio; si prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome si adoperino per assicurare un livello della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi. Riferisce che l'articolo 37 prevede che i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari debbano essere accreditati da organismi di accreditamento riconosciuti e operanti ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/

IEC 17011; si rinvia inoltre ad apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione e cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive. Illustra quindi l'articolo 38, che provvede a dettare principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'articolo 40, che disciplina i profili fondamentali, obiettivi, natura giuridica e compiti, dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, qualificati come enti pubblici, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e senza fini di lucro: possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, organismi di diritto pubblico.

Illustra quindi la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, avente ad oggetto gli sviluppi del processo d'integrazione europea ed in particolare la riforma dei Trattati; le prospettive economiche ed il tema della crescita e della competitività; le attività relative alla cosiddetta fase ascendente, la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione Europea, e alla cosiddetta fase discendente, concernente l'attuazione del diritto comunitario; lo stato relativo al recepimento dell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, alle procedure di infrazione e al ruolo del Parlamento e delle Regioni nel processo normativo comunitario. Riferisce quindi sui profili della Relazione afferenti agli sviluppi del mercato interno e delle politiche comuni previste dal Trattato CE ed all'evoluzione in materia di politiche sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (*vedi allegato 3*); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*vedi allegato 4*).

Davide CAPARINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Testo unificato C. 624 e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 624 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

considerato che il testo in esame, sancendo la fissazione di *standard* e principi afferenti all'accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, contempla norme relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, nonché specifiche disposizioni riconducibili alla competenza concorrente in materia di tutela della salute e di formazione professionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del testo, che la disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore sia definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione alla campagna di comunicazione sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative di cui all'articolo 4.

ALLEGATO 2

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (C. 2353)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, la proposta di legge C. 2353, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

considerato che il testo in esame reca norme tese al finanziamento per il 2009 degli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza al verificarsi di calamità naturali e non apporta modifiche alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che regolano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del predetto Fondo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato)**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, su cui la Commissione ha reso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 4 novembre 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare, in relazione all'articolo 1 del disegno di legge, comma 6, relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, ove si prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce un intervento supplemento anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempimento delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza, che di tale previsione sia data attuazione nei soli casi in cui siano stati adottati tutti i possibili strumenti volti a garantire il più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario;

c) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ALLEGATO 4

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a)* sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà e differenziazione, promuovendo iniziative e adottando misure tese ad estendere la presenza ed il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;
- b)* siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 21 aprile 2009

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito alle ore 12,25 e ha sospeso i propri lavori alle ore 12,50.

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 12,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che in data 15 aprile 2009 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato una delibera contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

La Commissione ne prende atto.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

(Seguito e conclusione esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

La relatrice, deputata SANTELLI (*PdL*), illustra le proposte emendative da lei presentate ed esprime successivamente parere favorevole agli emendamenti presentati dal deputato Beltrandi, ad eccezione dell'1.3, che invita a ritirare.

Il senatore MORRI (*PD*) propone di modificare gli emendamenti 1.2 e 2.1, suggerendo di fare riferimento all'Ufficio di Presidenza anziché ai soli Vice Presidenti.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) propone di modificare l'emendamento 1.6 nel senso di quantificare il tempo entro il quale la RAI deve fornire risposte.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira l'emendamento 1.3 ed accoglie i suggerimenti di modifica agli emendamenti 1.2 e 2.1.

La relatrice, deputata SANTELLI (*PdL*), modifica il proprio emendamento 1.6 prevedendo la dizione: «senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore».

Si procede quindi con le votazioni.

Risultano approvati gli emendamenti 1.2 (Nuovo testo), 1.4, identico all'1.1, 1.5 e 1.6 (Nuovo testo), nonché l'articolo 1 nel testo modificato.

Vengono poi approvati l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), l'articolo 2 nel testo modificato e l'articolo 3.

Viene infine approvata la risoluzione nel suo complesso, nel testo emendato.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009

(Esame e rinvio)

Dopo breve dibattito, la Commissione concorda di procedere nella seduta odierna all'illustrazione del testo proposto dal relatore e alla discussione generale, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, onde poter procedere nella successiva seduta, da convocare per le ore 14, alla conclusione dell'esame della delibera.

Il relatore, senatore PROCACCI (*PD*), procede a una dettagliata illustrazione della delibera in titolo, evidenziando che la comunicazione regolamentata si svolgerà a livello regionale. Più in generale auspica che la Rai garantisca un'informazione obiettiva e imparziale, anche se il nuovo

assetto dell'azienda rischia di essere improntato a criteri di appartenenza politica piuttosto che di professionalità.

Il deputato LAINATI (*PdL*) fa presente che la lottizzazione temuta ora dal senatore Procacci in realtà si è già verificata nella scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE, garantendo che continuerà ad assicurare il proprio impegno a favore di un'informazione obiettiva, dichiara conclusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 22 aprile 2009, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Presidenza del Presidente
ZAVOLI*

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi, dopo la sospensione, dalle ore 14,10 alle ore 14,30, ha approvato le seguenti modifiche alla delibera:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009

(Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella seduta del 15 aprile 2009 e modificato dal medesimo organismo nella seduta del 21 aprile 2009)

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;».

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;».

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico***(Delibera approvata nella seduta del 21 aprile 2009)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;

d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in carica non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti individuati ai sensi del comma 1 e quelli proposti da componenti la Commissione sono senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

Art. 2.

(Quesiti a risposta immediata in Commissione)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo

anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempestiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.

2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:

a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione, ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;

b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;

c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;

d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito – o solo eccezionalmente più d'uno – formulato in maniera puntuale e concisa.

3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'Ufficio di Presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.

6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due minuti. Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria).

7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.

Art. 3.

(Disposizioni comuni e finali)

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.

2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di Presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.

3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'Ufficio di Presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.

4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.

EMENDAMENTI AL TESTO ESAMINATI IN COMMISSIONE

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

Art. 1.

1.2

BELTRANDI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Commissione», inserire le seguenti: «, sentiti i Vicepresidenti,».

1.2 (Nuovo testo)

BELTRANDI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Commissione», inserire le seguenti: «, sentito l'Ufficio di Presidenza,».

1.4

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «deputati o senatori in carica», sopprimere la parola: «, anche».

1.1

BELTRANDI

Al comma 1, dopo le parole: «in carica», sopprimere la parola: «, anche».

1.5

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «Le segnalazioni e i quesiti», inserire le altre: «individuati ai sensi del comma 1 e quelli».

1.6

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «senz'altro» con le altre: «senza ritardo».

1.6 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «senz'altro» con le altre: «senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore.».

1.3

BELTRANDI

l comma 2, sostituire il numero: «15» con il seguente: «7».

Art. 2.

2.1

BELTRANDI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Commissione», inserire le seguenti: «, sentiti i Vicepresidenti,».

2.1 (Nuovo testo)

BELTRANDI

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Commissione», inserire le seguenti: «, sentito l'Ufficio di Presidenza,».

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

premesso

che sono stati indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009 consultazioni elettorali amministrative

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999,

n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) visto lo Statuto della Regione Siciliana;

g) vista la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

h) vista la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale»;

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

l) consultata l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila

abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.

2. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:

a) alle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale degli elettori chiamati alla consultazione, rispettivamente per le trasmissioni programmate a diffusione nazionale e per quelle programmate a diffusione regionale;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è comunque ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivol-

gono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedenti le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 4.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi regionali dell'accesso nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7.

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al presente provvedimento la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di soggetti politici diversi e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, rispettivamente ai commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concorrenti alla medesima carica. 6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 10.

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 21 aprile 2009

43ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 12,40.

SUI LAVORI DEL COMITATO.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n.124, di schemi di regolamenti

(Esame e rinvio)

Il senatore ESPOSITO illustra alcuni degli schemi di regolamenti all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n.124 del 2007.

Intervengono il presidente RUTELLI – che formula osservazioni sull'insieme dei regolamenti – il senatore CAFORIO ed i deputati BRIGUGLIO, COTA, FIANO e ROSATO.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica

(Esame e rinvio)

Il presidente RUTELLI illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alla tratta

di esseri umani ed alle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

44^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco FRATTINI, il quale svolge una comunicazione concernente il sequestro del rimorchiatore *Buccaneer* nel Golfo di Aden e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori CAFORIO ed ESPOSITO, e dai deputati BRIGUGLIO, FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 21 aprile 2009

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 11.30 alle ore 12.30.

RISOLUZIONI

Presidenza del Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 12,30.

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati (Doc. XXIV-bis, n. 1)

(Seguito dell'esame e approvazione)

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo rinviato nella seduta di martedì 24 marzo scorso.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente e relatore*, presenta una riformulazione del testo della risoluzione, di cui la Commissione ha iniziato l'esame nella seduta del 24 marzo scorso (*vedi allegato*). Precisa che tale riformulazione è il frutto di un lavoro di approfondita mediazione fra il testo originario, elaborato dalla Presidente della Commissione, e alcune significative indicazioni di merito provenienti dai gruppi dell'opposizione. Ricorda incidentalmente che alcune di queste indicazioni sono state formalizzate in proposte emendative, che la Commissione ha iniziato ad esaminare nella seduta del 24 marzo scorso.

Aggiunge poi che la predetta riformulazione tiene conto di un articolato confronto con i rappresentanti dei gruppi dell'opposizione, che ha avuto luogo nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svoltasi, nonché delle indicazioni sul testo pervenute dal Governo, anche per le vie brevi.

Conclude perciò affermando che il testo attuale sintetizza molto efficacemente, in nome del superiore interesse del minore, la convergenza di maggioranza e opposizione su una materia così delicata e importante come quella della tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Passa infine ad illustrare nel dettaglio la riformulazione in questione.

Eugenia Maria ROCCELLA, *sottosegretario di Stato al lavoro, la salute e le politiche sociali*, esprime una valutazione largamente positiva sul testo della risoluzione, nella riformulazione testè illustrata dalla presidente. In particolare, manifesta soddisfazione per l'avvenuta convergenza delle posizioni della maggioranza e dell'opposizione in Commissione sui singoli punti della risoluzione in titolo, rispetto ai quali esprime la massima condivisione da parte del Governo.

Precisa inoltre che il Governo italiano conferma in questa sede una tradizionale linea di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri sul territorio del nostro Paese, che punta a bilanciare un alto grado di garanzia dei diritti della persona e, nel contempo, il concreto esercizio di tali diritti da parte dei minori stranieri, attraverso l'attuazione di un'effettiva opera di accoglienza da parte dello Stato italiano.

Riconoscendo la delicatezza e la rilevanza del problema, assicura che il Governo intende così scongiurare ogni possibile rischio per la sicurezza dei minori stranieri non accompagnati dal momento dell'arrivo sul nostro territorio.

Luciana SBARBATI (*PD*) si congratula con la presidente per il proficuo lavoro volto ad integrare le proposte dei gruppi dell'opposizione nel testo della risoluzione sui minori stranieri non accompagnati presentato dalla maggioranza.

Sottolineando l'importanza di non dare adito a divisioni ideologiche su una materia così delicata come la tutela dei minori, auspica che il testo che la Commissione approverà in questa sede contribuisca a condizionare fortemente e decisamente il Governo in ogni eventuale intervento normativo che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo PD sulla risoluzione in titolo.

Irene ADERENTI (*LNP*) valuta positivamente i contenuti della riformulazione presentata dalla presidente, frutto di un proficuo e positivo confronto tra tutti i gruppi della Commissione.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo LNP sulla risoluzione in titolo.

Giuliana CARLINO (*IdV*) si associa alle valutazioni positive testè espresse dalle altre parlamentari, esprimendo soddisfazione per il lavoro approfondito e condiviso che ha dato luogo alla riformulazione della risoluzione in esame.

Preannuncia il voto favorevole del gruppo IdV sulla risoluzione in titolo.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, esprime soddisfazione per il contributo fattivo di tutti i gruppi politici della Commissione che ha condotto all'elaborazione del testo in esame.

Preannuncia conclusivamente l'intenzione di alcuni deputati e senatori, membri della Commissione, di presentare autonomamente presso le rispettive Assemblee una mozione dai contenuti analoghi alla risoluzione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione nel testo riformulato.

La seduta termina alle ore 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Presidenza del Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene la presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia Baccari Vari.

La seduta inizia alle ore 12.45.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione del presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia Baccari Vari

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Pia BACCARI VARI, *presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.45.

ALLEGATO

Risoluzione sui minori stranieri non accompagnati
Doc. XXIV-bis, n. 1.

TESTO APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia e di adolescenza in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176;

tale Convenzione, ai sensi della quale (articolo 1) sono definiti «bambini» gli individui di età inferiore ai 18 anni, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui il diritto alla vita (articolo 6), il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (articolo 17), il diritto all'istruzione (articoli 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (articolo 34);

alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si accompagnano due Protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con la legge 11 marzo 2002, n.46, concernenti rispettivamente la tratta dei bambini, lo sfruttamento a fini di prostituzione e pedopornografia ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia, negli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità: si tratta dei minori in situazioni di emergenza, come i minori rifugiati e i minori impiegati nei conflitti armati; dei minori in condizione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile; dei minori oggetto di abuso e sfruttamento sessuale; dei minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine dei bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene;

nel quadro dell'attività della Commissione infanzia è stata deliberata lo scorso 23 ottobre un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero dei minori immigrati nel territorio italiano ed ivi presenti in assenza di familiari;

tale indagine è volta in particolare a ricostruire il percorso di questi minori, una volta che abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati, dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano;

con riferimento anche a questo tema la Commissione infanzia ha audito, fra gli altri soggetti: il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Affari esteri, il Prefetto di Agrigento, il Presidente del Comitato per i minori stranieri non accompagnati, il delegato dell'ANCI alle politiche migratorie, l'Assessore della regione Sicilia con delega alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali, nonché rappresentanti dell'UNICEF e dell'associazione *Save the Children*;

secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri non accompagnati, i minori stranieri non accompagnati censiti al 31 dicembre 2007 erano in totale 7.548, di cui oltre il 74,6 per cento sprovvisto di documenti di identità; dalla ripartizione per nazionalità di appartenenza di tali minori, emerge che le prime tre nazionalità registrate costituiscono oltre il 50 per cento delle segnalazioni: Marocco 19,8 per cento, Albania 17,2 per cento e Palestina 14 per cento; seguono l'Egitto 10,7 per cento; l'Afghanistan 7,1 per cento, l'Iraq 6 per cento, la Serbia e il Montenegro 3,2 per cento;

nell'audizione presso la Commissione Infanzia del 26 novembre 2008, il prefetto di Agrigento ha affermato che i minori stranieri non accompagnati in Italia rappresentano un fenomeno nuovo, che è andato sensibilmente crescendo negli ultimi anni, passando dai 789 minori del 2006 a 1450 nel 2007; in base ai dati forniti dalle autorità di Pubblica sicurezza, per l'anno 2008 il numero dei minori stranieri non accompagnati ammontava, nel mese di novembre, già a 1712;

nell'ambito della stessa indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, la Commissione Infanzia ha svolto una missione al Centro di identificazione ed espulsione degli immigrati a Lampedusa, allo scopo di verificare le condizioni di prima accoglienza dei minori ivi ospitati;

le risultanze delle citate audizioni e della missione svolta, nonché i ripetuti contatti intercorsi fra la Commissione e gli organismi umanitari operanti nel settore dell'accoglienza agli immigrati, hanno concordemente evidenziato una situazione di grave allarme sociale;

infatti, una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza affrontano un destino incerto, allontanandosi in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano ed esponendosi così a pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità;

a tale proposito, secondo le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno, alcuni riscontri incrociati fra i dati dell'immigrazione clande-

stina dei minori e segnalazioni relative ad un possibile traffico di organi internazionale gettano un'ombra inquietante sulla scomparsa di numerosi minori stranieri;

risulta altresì che molte giovani donne arrivino nel nostro Paese in stato di gravidanza, anche a seguito delle ripetute violenze subite durante il viaggio verso l'Italia, e siano spesso costrette ad abbandonare il figlio nel centro di accoglienza dove sono ospitate;

in alcuni casi, l'allontanamento dei minori dalle comunità ospitanti è conseguenza di un ricongiungimento con parenti o conoscenti sul territorio nazionale; in altri casi, l'allontanamento dei minori è principalmente da ricondurre alla insufficienza delle risorse finanziarie poste a disposizione degli enti locali su cui insistono i centri di prima accoglienza; ai Comuni sono infatti, nella grande maggioranza dei casi, affidati i minori con il provvedimento di tutela del magistrato, che segue alla prima accoglienza finanziata dal Ministero dell'Interno;

per finanziare le comunità alloggio in cui vengono ospitati i minori stranieri, infatti, i comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati clandestini subiscono un carico finanziario talvolta insostenibile rispetto alle loro limitate dimensioni, che conduce spesso al dissesto finanziario dell'ente locale;

il fenomeno descritto presenta altresì preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano, a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento di minori, soprattutto donne;

la gravità sociale dei fenomeni sin qui descritti e l'urgenza di individuare al più presto gli strumenti per una efficace tutela di questi minori e per l'affermazione dei loro diritti, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse, induce la Commissione a porre all'attenzione del Governo la complessa problematica ora illustrata;

per una compiuta valutazione delle possibili soluzioni alla problematica testè illustrata, sarebbe utile considerare le conclusioni del 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU in Italia, 2007-2008, pubblicato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti del fanciullo in Italia.

in particolare, nel citato Rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione (soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37), e nel rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:

a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;

b) assicurarsi che la permanenza in questi centri sia la più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;

c) adottati, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;

d) assicurati che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde al superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo;

a tale riguardo, sia il Comitato sui diritti dell'infanzia che la Rete europea dei Garanti dell'infanzia hanno raccomandato linee guida esplicite per la gestione delle operazioni di rimpatrio dei minori, secondo le quali il rimpatrio dovrebbe avvenire solo quando è rispondente al «superiore interesse del minore», ovvero dopo opportuna verifica dei fattori di rischio diretto e indiretto;

come la Commissione parlamentare per l'infanzia ha potuto accertare nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, molte famiglie già affidatarie di minori sarebbero disponibili ad accogliere in affido temporaneo anche minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiamati in premessa, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;

ad adoperarsi affinché siano destinate adeguate risorse finanziarie a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche per assicurare, in accordo con la Conferenza Unificata, la prosecuzione dei progetti e delle iniziative già avviate, quali ad esempio il «*Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati*», che il Comitato gestisce con l'Anci;

ad intraprendere idonee iniziative, per definire – anche attraverso l'elaborazione di Linee guida – criteri *standard* e procedure omogenee per l'identificazione dei minori stessi, la loro presa in carico, anche al fine di favorire la loro integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese;

a garantire ai minori stranieri non accompagnati uno *status* giuridico in grado di poterli maggiormente tutelare;

ad adoperarsi per rendere effettivo l'esercizio del diritto d'asilo dei minori stranieri non accompagnati;

a coordinare, sempre in accordo con la Conferenza Unificata, le opportune iniziative per instaurare una rete di comunità alloggio estesa al territorio nazionale, evitando la concentrazione in alcune Regioni, come la Sicilia, attraverso cui ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza, per ripartire equamente il carico finanziario di tale ospitalità e per evitare che la perma-

nenza dei minori nell'ambito delle strutture sia condizionata da valutazioni di convenienza economica;

ad intraprendere idonee iniziative volte a verificare e controllare l'operato di tutte le strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

a promuovere affidamenti familiari temporanei di minori stranieri non accompagnati;

a verificare se i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

a prevedere un rafforzamento delle funzioni del Comitato minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per fronteggiare in maniera efficace la massiccia e crescente immigrazione clandestina di minori diretti verso il nostro territorio, che si è andata registrando negli ultimi anni.

Mussolini

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 21 aprile 2009

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Propone altresì alla Commissione l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINO comunica che nel corso della prossima settimana la Commissione avrà a disposizione tempi più ampi per svolgere i propri lavori, sulla scorta di un accordo intercorso con il Presidente della 12ª Commissione.

Audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, Generale di brigata Cosimo Piccinno

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Piccinno per la disponibilità mostrata nei confronti della Commissione. Dà quindi la parola all'audito perché svolga la propria relazione.

Il generale PICCINNO ringrazia a sua volta la Commissione e avverte che metterà a disposizione dei Commissari un documento recante

i dati statistici riepilogativi dell'attività dei NAS. Fornisce quindi alcuni elementi conoscitivi sulla storia, sui compiti istituzionali e sulle peculiari modalità operative dei NAS, che agiscono al contempo come ufficiali di Polizia giudiziaria e Ispettori sanitari. Si sofferma poi in dettaglio sui compiti spettanti ai NAS nel campo della sanità pubblica e privata. Entrando nel merito delle problematiche afferenti al Servizio sanitario nazionale, sottolinea come gli illeciti in tale ambito costituiscano fonte non secondaria dei disavanzi regionali. Offre quindi una panoramica delle principali criticità rilevate dai NAS durante lo svolgimento delle operazioni: molteplici tipologie di reati e di illeciti nel settore dei farmaci, con riguardo anche alle forme di commercio elettronico degli stessi; plurimi profili di irregolarità negli appalti pubblici del settore; problematiche relative ai requisiti delle strutture sanitarie convenzionate; forme di assenteismo truffaldino del personale sanitario; casi di abusivismo professionale nel settore medico e infermieristico; diverse tipologie di truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale; aspetti problematici delle prestazioni fornite dalle strutture private nel campo delle analisi cliniche.

Il PRESIDENTE ringrazia per la esaustiva relazione e svolge alcune considerazioni sulla tematica delle analisi cliniche. Quindi chiede di conoscere le eventuali competenze dei NAS per indagini relative allo stato strutturale degli edifici sanitari.

La senatrice BIANCONI esprime il proprio plauso per l'opera dei NAS sul territorio. Chiede quindi di sapere se ad avviso del Generale siano necessarie modificazioni legislative per agevolare le operazioni dei NAS; quali siano le modalità di attivazione delle indagini dei NAS; se nel corso delle indagini effettuate siano emerse in particolare irregolarità o illeciti nel settore dei trapianti di organo.

Il senatore GRAMAZIO, dopo aver ringraziato l'auditore, pone alcune domande sul tema del commercio elettronico di medicinali, nonché sulle modalità di attivazione delle indagini dei NAS.

Il senatore ASTORE, dopo aver svolto alcune considerazioni generali, pone quesiti in materia di rispetto dei LEA, gestione dei posti letto, prescrizione di medicinali, consumismo delle prestazioni sanitarie, irregolarità ed inapproprietezze dei ricoveri.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI si associa ai ringraziamenti per l'auditore e al plauso per l'operato dei NAS. Svolge alcune considerazioni sul quadro a tinte fosche emergente dalla relazione. Pone alcuni quesiti in tema di commercio elettronico dei medicinali e frodi nel settore alimentare.

Il PRESIDENTE osserva che vi sono ancora diversi Commissari iscritti a parlare: propone pertanto di rinviare ad una seduta successiva, da convocare nel corso della prossima settimana, il seguito dell'audizione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 21 aprile 2009

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi, accompagnato dall'avvocato Lorenzo Fantini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Il Presidente TOFANI, dopo aver ringraziato il ministro Sacconi per la sua presenza, ricorda che l'odierna audizione è volta a fornire chiarimenti alla Commissione sullo stato di attuazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché sui contenuti dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive allo stesso decreto n. 81, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e già oggetto di un ampio e vivace dibattito.

Il ministro SACCONI riferisce in primo luogo sui contenuti e sulla filosofia dello schema di decreto legislativo recante integrazioni e correzioni al cosiddetto Testo Unico, precisando che lo stesso è del tutto coerente con la delega stabilita dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 (sulla cui base è stato emanato il decreto legislativo n. 81 del 2008) e che, quindi, non ha né può avere valore innovativo rispetto al quadro normativo vigente. Esso infatti intende correggere alcuni errori formali del testo vigente ovvero precisare alcuni aspetti non sufficientemente chiari o coerenti, come l'equiparazione, a fini di salute e sicurezza sul lavoro, dei volontari ai lavoratori dipendenti.

Richiama poi alcune semplificazioni in materia di obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (DUVRI) ed altri interventi normativi volti a semplificare gli adempimenti di carattere burocratico a carico delle imprese, superando un approccio meramente formalistico a favore di uno più sostanziale (ad esempio per la determinazione della data certa del documento di valutazione dei rischi).

Si sofferma poi sulla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio e dell'azione ispettiva, volta a favorire il passaggio da un approccio meramente repressivo ad uno preventivo e collaborativo nei confronti delle imprese. Cita in particolare la rivisitazione del potere di sospensione dell'attività di impresa, mediante il presupposto più oggettivo della violazione plurima, eliminando margini di applicazione facoltativa o discrezionale. Segnala altresì la sostituzione dell'arresto con sanzioni di carattere amministrativo in talune fattispecie di minore gravità.

Richiama poi il rafforzamento della tutela riservata alle forme di lavoro atipico e la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, attraverso la possibilità degli enti stessi e delle università di certificare modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di favorire la diffusione di buone pratiche. Segnala inoltre l'introduzione dell'obbligo di regolarizzazione delle violazioni di carattere amministrativo (una sorta di «ravvedimento oneroso»), ferma restando la pena dell'arresto per le ipotesi più gravi. Sempre in tema di sanzioni amministrative, sottolinea come gli importi delle stesse siano stati complessivamente aumentati e adeguati all'indice del costo della vita attraverso l'introduzione di un meccanismo automatico.

Si sofferma quindi sulla norma dello schema che introduce l'articolo 15-*bis* nel Testo Unico, in merito alla quale taluni soggetti (anche sindacali) hanno avanzato il sospetto infamante che il Governo voglia interferire con l'esito del processo in corso a Torino sulla vicenda della Thyssen Krupp, per alleggerire la responsabilità dei dirigenti dell'azienda. Nel contestare recisamente tali insinuazioni (peraltro palesemente pretestuose, essendo l'articolo 15-*bis* chiaramente inapplicabile alle gravi ipotesi di reato contestate nel caso Thyssen Krupp), precisa che la nuova norma mira semplicemente a contrastare una interpretazione giurisprudenziale che sembra avere introdotto, in caso di infortuni sul lavoro, una sorta di inaccettabile «responsabilità penale oggettiva» a carico del datore di lavoro, indipen-

dentemente dall'eventuale ruolo svolto da altre figure (preposto, medico competente, consulenti tecnici e gli stessi lavoratori). Precisa comunque che il Governo è ampiamente disponibile a riscrivere la suddetta norma al fine di renderla più chiara e coerente con la finalità indicata, anche attraverso un confronto con le Commissioni parlamentari competenti, le Regioni e tutti i soggetti istituzionali. Ribadisce infine come lo schema di decreto legislativo illustrato sia coerente con i livelli essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con le competenze legislative delle Regioni in questo campo, previste dal quadro normativo vigente.

Passa quindi ad illustrare l'attività degli ispettori facenti capo al Ministero del lavoro, ricordando peraltro che gli stessi hanno competenza diretta solo per i controlli nei cantieri edili, mentre in altri ambiti l'attività ispettiva è affidata alle aziende sanitarie locali. Richiama così i notevoli risultati ottenuti nel corso del 2008, specie nel contrasto al lavoro sommerso, e le campagne informative e preventive svolte dal Ministero in campo edilizio. Per il 2009, l'attività ispettiva proseguirà sulla base delle linee guida già tracciate negli anni precedenti, concentrandosi in particolare sui cantieri di minori dimensioni (dove si registra il maggior numero di incidenti) e sul settore degli appalti e dei subappalti, anche con il concorso dei Comitati regionali di coordinamento.

In merito poi alla direttiva, recentemente emanata, sull'attività di ispezione (oggetto anche di polemiche del tutto strumentali), chiarisce che la stessa, nel prendere atto della possibilità di controllare solo un ridotto numero di imprese (300.000 l'anno), intende rendere maggiormente efficaci i controlli spostando l'attenzione dalle violazioni più formali (spesso anche più facili da riscontrare), a quelle di tipo più grave e sostanziale. Altrettanto infondata è la notizia di una presunta riduzione di un numero degli organici degli ispettori del lavoro.

Conferma inoltre la volontà del Ministero di attuare sinergie con tutti gli enti pubblici e privati competenti per la promozione delle attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come previsto peraltro dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008), razionalizzando, anche con il concorso dei Comitati e delle Commissioni previste dal Testo Unico, le attività ispettive sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni. Ribadisce quindi la volontà di portare a regime l'attuazione del sistema informativo nazionale della prevenzione (SINP) per disporre finalmente di un'unica base formativa. Conferma altresì la volontà di favorire la creazione di un sistema di qualificazione delle imprese dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27 del Testo Unico, per la diffusione delle buone prassi gestionali. Sottolinea poi l'infondatezza di alcune critiche circa la mancata previsione nello schema di decreto di un aumento dei fondi a disposizione dell'INAIL per la salute e sicurezza sul lavoro, in quanto la natura giuridica del decreto legislativo non consente lo stanziamento di nuove risorse finanziarie. Infine conferma la ripresa delle attività della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa istituita presso il Ministero.

Il Presidente TOFANI ringrazia il Ministro per la sua puntuale relazione, anche in merito ad alcune tematiche che avevano sollevato in questi giorni accese discussioni.

Dopo aver espresso un auspicio di pronta guarigione per il senatore Nerozzi, impossibilitato a seguire i lavori della seduta per motivi di salute, richiama poi i gruppi di lavoro tematici costituiti nell'ambito della Commissione, tra i quali ve ne è uno concernente proprio il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico, coordinato dalla senatrice Donaggio.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) osserva che il confronto fra il testo attuale del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le modifiche proposte dallo schema correttivo del Governo rivela come questo provvedimento non si limiti a mere correzioni formali, ma apporti una riscrittura complessiva del testo vigente, che esprime anche un diverso orientamento politico e culturale: mentre infatti il decreto legislativo n. 81 del 2008 mira ad affermare il principio del rispetto delle regole e della responsabilità di tutti gli attori, il nuovo schema sembra andare nella direzione opposta, attraverso l'eliminazione degli obblighi e l'indebolimento delle sanzioni a carico delle imprese stesse.

Cita quindi alcune delle modifiche a suo avviso più preoccupanti previste nel nuovo schema, tra cui la cancellazione o l'attenuazione delle sanzioni, ad esempio per la violazione in materia di riposi ed orari di lavoro. Critica altresì l'affidamento di compiti impropri agli enti bilaterali, le modifiche sulle procedure di redazione del documento di maturazione dei rischi, che sembrano attenuarne l'efficacia, e le norme poco chiare in tema di appalti. Osserva che, in luogo della riduzione sostanziale delle sanzioni a carico delle imprese inadempienti, meglio sarebbe stato introdurre un sistema di tipo premiale a favore delle aziende più virtuose ed attente in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Evidenzia quindi che la Commissione sarà chiamata a vigilare attentamente sugli effetti concreti delle modifiche proposte dal Governo, anche attraverso il gruppo di lavoro da lei coordinato, in particolare per i possibili riflessi su procedimenti penali in corso come quello della Thyssen Krupp di Torino.

Il PRESIDENTE conferma la costante attenzione della Commissione in merito alla vicenda processuale della Thyssen Krupp, già a partire dalla passata legislatura.

Il senatore DE LUCA (*PD*), dopo aver ringraziato il Ministro per la sua relazione, sottolinea come il problema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vada al di là dell'emanazione delle norme o della loro revisione, ma riguardi soprattutto l'applicazione concreta ed il relativo controllo. Ricorda quindi il gruppo di lavoro da lui coordinato in materia di edilizia, costruzioni e appalti pubblici, nel cui ambito sono stati recentemente auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e dei sindacati del settore edilizio. Si tratta infatti di uno dei settori dove si registra il maggior numero di incidenti e dove

occorre pertanto intervenire con maggiore vigore, non solo attraverso azioni preventive e formative, ma anche con adeguate misure di repressione nei confronti di chi trasgredisce le regole. Segnala in particolare la questione degli appalti pubblici, dove per contrastare il lavoro nero e le infiltrazioni della criminalità organizzata occorrerebbe prevedere l'espulsione delle imprese responsabili delle violazioni e, soprattutto l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo di quello del ribasso d'asta.

Il senatore ROILO (*PD*) ringrazia il Ministro per la puntuale illustrazione sui contenuti e sulla filosofia ispiratrice dello schema di decreto del Governo, rilevando però come questo sembri contrastare la delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 123 del 2007, in quanto non si limita ad introdurre norme integrative e correttive ma opera un'amplissima e completa riscrittura del Testo Unico.

In particolare, sembra operarsi una deresponsabilizzazione dei datori di lavoro e un generale indebolimento delle sanzioni, ad esempio estendendo agli illeciti amministrativi la possibilità di estinzione agevolata in via retroattiva. Si sofferma quindi sulla modifica al regime di responsabilità penale del datore di lavoro introdotta dall'articolo 15-*bis* dello schema di decreto, giudicando fondate le critiche espresse in merito da taluni sindacati.

Il ministro SACCONI ribadisce l'infondatezza di tali accuse, specialmente laddove si sostiene che con tale norma il Governo voglia interferire in procedimenti penali come quello della Thyssen Krupp di Torino.

Il senatore ROILO (*PD*) evidenzia che, al di là delle intenzioni dei singoli, il nuovo apparato normativo sembra delineare un abbassamento delle tutele dei lavoratori e delle responsabilità a carico dei datori di lavoro, che in alcuni casi potrebbero essere perfino in contrasto con la vigente legislazione penale.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*), dopo aver ringraziato il Ministro per il suo intervento, sottolinea come l'alto numero di infortuni sul lavoro, anche mortali, che continua a registrarsi in Italia in confronto con altri Paesi europei, postuli uno sforzo maggiore da parte di tutte le forze politiche per concorrere alla sua risoluzione. In questo senso, la Commissione (che ha già svolto numerose audizioni e missioni conoscitive in Italia e all'estero), può fornire preziosi stimoli ed indicazioni al Governo, anche attraverso l'attività dei propri gruppi di lavoro. Per quanto concerne, in particolare, quello da lui coordinato in materia di personale della pubblica amministrazione e controlli pubblici antinfortunistici, si sofferma sul tema, già più volte segnalato, della messa in sicurezza degli edifici pubblici, soprattutto delle scuole, che presentano gravi carenze strutturali, come testimoniano i frequenti incidenti. In merito, auspica un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli enti pubblici competenti, anche attraverso una effettiva

attuazione della redazione del fascicolo di fabbricato, disattesa in molte regioni.

Per quanto concerne l'attività ispettiva, dopo aver sottolineato come il numero degli ispettori e dei controllori complessivamente operanti in Italia sia di gran lunga superiore a quello di altri Paesi europei, propone l'adozione di un modello unico di verbale per la contestazione delle infrazioni, specialmente nei cantieri edili.

La senatrice BUGNANO (*IdV*), dopo aver ringraziato a sua volta il Ministro, sottolinea come la volontà da lui più volte ribadita di voler privilegiare un approccio per obiettivi e per risultati rispetto ad uno di tipo più formalistico, nonché le azioni di prevenzione ed informazione rispetto a quelle di mera repressione, non è però in contraddizione con il mantenimento di un adeguato apparato sanzionatorio. Cita il caso emblematico del processo alla Thyssen Krupp di Torino, chiedendo un ripensamento del Governo in merito al più volte citato articolo 15-*bis*, la cui stessa formulazione presenta ampi margini di incertezza che potrebbero renderne difficile la concreta applicazione, come segnalato anche dallo stesso procuratore di Torino Raffaele Guariniello in una recente intervista.

Il presidente TOFANI, in considerazione del limitato tempo a disposizione, propone di rinviare il seguito dell'audizione, anche per consentire al ministro Sacconi di approfondire adeguatamente le questioni segnalate dai commissari nei loro interventi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 aprile 2009

51^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. II, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1366) CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo condizionato sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva, in primo luogo, che esso incide su materie, quali la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e il governo del territorio, riconducibili alla competenza concorrente fra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Segnala, quindi, all'articolo 4, comma 5, l'esigenza di chiarire se la restituzione dei contributi già erogati, a seguito della revoca del riconoscimento di cui al comma 1, si riferisca solo a quelli concessi dal momento della modificazione non comunicata dell'opera o a tutti i contributi elargiti dalla comunicazione del riconoscimento del suo valore artistico. Ritiene, in ogni caso, opportuno che siano chiarite le modalità attraverso le quali procedere alla restituzione delle somme erogate.

Rileva, inoltre, all'articolo 5, comma 2, l'opportunità di verificare se, in luogo dell'istituzione *ex novo* di una commissione, sia possibile attribuire le medesime competenze ad un organismo già esistente, opportunamente integrato, ritenendo auspicabile evitare quanto più possibile la creazione di nuovi organismi all'interno delle amministrazioni pubbliche. qualora si ritenga necessario procedere comunque all'istituzione della Commissione, reputa necessario prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Osserva, infine, che il comma 1 dell'articolo 10 sembra configurare una compressione dell'autonomia di spesa riconosciuta alle amministrazioni regionali e locali.

Propone, pertanto, un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra, quindi, gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Quanto agli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 3.0.1, propone un parere non ostativo, segnalando però l'opportunità che siano riformulati in modo tale da salvaguardare la competenza delle Regioni nella definizione delle normative precettiva e di dettaglio, trattandosi di materie oggetto di legislazione concorrente. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore CECCANTI (*PD*), nel condividere i rilievi espressi dal relatore, propone che l'osservazione riferita all'articolo 10, comma 1, sia formulata come condizione.

Ritiene, inoltre, opportuno invitare la Commissione di merito a modificare il titolo del disegno di legge, dal momento che l'espressione «Legge quadro» appare ormai obsoleta. Suggerisce che sia sostituita con l'espressione «Disposizioni di principio».

Propone, infine, all'articolo 2, di circoscrivere l'ambito di applicazione della legge alle sole materie di competenza legislativa concorrente e non anche a materie riconducibili alla competenza generale delle Regioni.

Il relatore VIZZINI (*PdL*) accoglie i rilievi del senatore Ceccanti e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione conviene.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*) riferisce sull'emendamento 16.500 (testo 2) al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(14) Laura BIANCONI. – Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti

(740) SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(1356) MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(Parere alla 13^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 aprile 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1366) CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 21 aprile 2009

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti.

alla 6^a Commissione:

(1366) CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti: rimessione alla sede plenaria;

alla 9^a Commissione:

(1331) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 13,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, del commissario europeo per il commercio, Catherine Ashton, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di commercio internazionale.

COMMISSIONI CONGIUNTE

(4^a - Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

(IV - Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sulla situazione militare in Afghanistan, con particolare riferimento al contingente italiano.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)
(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare: esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 16

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (824).

- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all’VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’impu-

- tato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare (191).
 - COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (214).
 - D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità (390).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).
 - D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (509).
 - LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - D'AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (839) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati (1274).
 - D'ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale (1287).
 - e delle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).
- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).
 - CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368 in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474).
- PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991 (22).
- PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (47).
- Helga THALER AUSSERHOFER. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (106).
- DELLA SETA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (381).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).

- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006 (1439).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa (n. 69).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate (153).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (156).
- TORRI e MURA. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto (933).

- PEGORER ed altri. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (989).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (1505) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).
- CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).

- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
 - ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (151).
- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Stato di crisi della filiera cunicola italiana (n. 162).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
 - CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 8,30, 14 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
 - COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
 - NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).

- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).
- RIZZI. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

XII. Esame del disegno di legge:

- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331).

- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di Federutility.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI e CARRARA. – Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti (14).
 - SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati (740).
 - MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati (1356).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

- Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.
- Audizione del presidente dell'Ente nazionale della montagna, Luigi Olivieri.

IN SEDE CONSULTIVA

Alla XII Commissione della Camera:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 424 e abb.).

Alla XIII Commissione della Camera:

- Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (A.C. 2353).

Alla XIV Commissione della Camera:

- Legge comunitaria 2008 (A.C. 2320 Governo – Approvato dal Senato).
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 14

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 14,15

- I. Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfreda.
 - II. Esame di proposte del gruppo di lavoro temporaneo in materia di regime degli atti.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 22 aprile 2009, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione di rappresentanti della Fondazione «Iniziativa e Studi sulla Multietnicità» (ISMU).
-